Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 194 del 21 agosto 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 18 agosto 1943, n. **726.**

Accordi economici collettivi complementari per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli ed industriali esercenti macchine trebbiatrici.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 18 agosto 1943, n. 726.

Accordi economici collettivi complementari per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli ed industriali esercenti macchine trebbiatrici.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'Accordo economico collettivo nazionale per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli ed industriali esercenti macchine trebbiatrici, sgranatrici e degusciatrici pubblicato con decreto 1° dicembre 1941;

Visti gli Accordi economici collettivi complementari stipulati, per le diverse provincie, tra le Organizzazioni sindacali interessate;

Visto il parere favorevole espresso dagli Organi competenti;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 9 agosto 1943, numero 721, relativo alla soppressione degli organi corporativi centrali;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la pubblicazione degli Accordi economici collettivi complementari per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli ed industriali esercenti macchine trebbiatrici, da valere rispettivamente per le provincie di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Apuania, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Fiume, Foggia, Forlì, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, L'Aquila, La Spezia, Lecce, Littoria, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pola, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo.

Art. 2.

Il testo di ciascun Accordo, allegato al presente decreto, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1943

Il Capo del Governo
BADOGLIO

Il Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro
PICCARDI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
BRIZI

Visto, *il Guardasigilli*: AZZARITI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Agrigento.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Balella Giovanni;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Agrigento per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'avena e dell'orzo eseguite con trebbiatrici munite di trinciapestapaglia e con l'accoppiamento del gran crivello; con la fornitura da parte dell'esercente la trebbiatrice del personale di macchina (1 meccanico motorista, 1 aiuto meccanico o aiuto motorista e 2 imboccatori); della squadra d'aia (11 uomini, un ragazzo e un mulo), compreso il vitto al personale stesso, sono le seguenti:

per piazzature fino a q.li 560, pari a salme 250, L. 19,25 al q.le (a salma L. 43,10);

per piazzature fino a q.li 1568,50, pari a salme 700, L. 18,25 al q.le (a salma L. 40,90);

per piazzature superiori a q.li 1568,50, pari a salme 700, L. 17,75 al q.le (a salma L. 39,75).

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a metri 4.

La fornitura della legna occorrente alla cottura delle vivande di tutto il personale, nonchè la fornitura dell'acqua potabile occorrente al personale stesso fa carico al produttore agricolo.

Qualora la trebbiatura si effettui in aie poste ad un'altitudine superiore ai m. 700 sul livello del mare, le tariffe suddette saranno aumentate di L. 1 al q.le, pari a L. 2,25 a salma.

Se la trebbiatura viene effettuata con gruppi trebbianti sforniti di trinciapestapaglia e gran crivello, le tariffe suddette saranno diminuite di L. 2 al q.le, pari a L. 4,50 a salma.

Art. 2.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1, con una diminuzione di L. 0,40 al q.le ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti.

Art. 3.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Per la squadra d'aia gli aumenti o le diminuzioni apportate ai salari saranno calcolati percentualmente, anche se l'aumento o la diminuzione sia inferiore all'8 %.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 4.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei territori limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 5.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 6.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 7.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 8.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Alessandria.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Balella Giovanni;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del segretario Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Alessandria per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da applicarsi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena, sono le seguenti:

per partite fino a 100 q.li, pianura: L. 7,30 al q.le; collina: L. 7,90 al q.le;

per partite fino a 500 q.li, pianura: L. 6,40 al q.le; collina: L. 7 al q.le;

per partite oltre i 500 q.li, pianura: L. 5,50 al q.le; collina: L. 6,10 al q.le.

Per le partite di grano inferiori a 15 q.li per le quali venga richiesta apposita piazzatura, le tariffe di cui sopra saranno maggiorate del 25 %.

Per partita si intende la quantità totale di cereale prodotta dallo stesso agricoltore e trebbiata dallo stesso trebbiatore.

Per più partite da trebbiare su una medesima aia anche se appartenenti a diversi produttori si applicherà un aumento del 5 % sulla tariffa corrispondente al quantitativo complessivo trebbiato nell'aia.

Per piazzatura deve intendersi la prestazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a metri 4.

Per la trebbiatura della segale le tariffe di cui sopra saranno maggiorate del 20 %.

Qualora il vitto al personale di macchina sia fornito dal trebbiatore le tariffe di cui sopra saranno aumentate di L. 0,80 al q.le.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione del presente Accordo sono da considerarsi di pianura i seguenti Comuni, nonchè tutte quelle altre località di altri Comuni che per il particolare andamento pianeggiante sono da considerarsi di pianura:

Alessandria, Alluvioni Cambiò, Basignana, Bergamasco, Borgoratto, Boscomarengo, Balsola, Bozzole, Borgo San Martino, Basaluzzo, Castellazzo B., Casalcernelli, Casale, Castelnuovo Bormida, Carbonara Scrivia, Casalnoceto, Cassano Spinola, Castelnuovo Scrivia, Frascaro, Fresonara, Frugarolo, Felizzano, Fubine, Camalero, Giarole, Frasineto Po, Guazzora, Masio, Morano Po, Molino Alzano, Novi Ligure, Oviglio, Occimiano, Predosa, Piovera, Pozzolo-Formigaro, Pontecurone, Quattordio, Quarniento, Sezzadio, Solero, Serravalle Liberna, Sale, Spineto Scrivia, Ticineto Po, Tortona, Valmacca, Villanova Monf., Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Isola S. Antonio, Arquata Scrivia, il concentrio di Rivalta Bormida e le zone pianeggianti di Basaluzzo, Silvano d'Orba, Capriata d'Orba.

Sono invece ritenuti di collina tutti gli altri Comuni ad eccezione come sopra detto di quelle località che pur essendo incluse nei loro territori, pel particolare andamento pianeggiante del terreno sono da ritenersi di pianura.

Art. 3.

Nel caso in cui l'industriale trebbiatore esegua la pressatura della paglia con pressatori a proprio carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo gli verranno corrisposte L. 1,40 per ogni q.le di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 30 % quello della granella quando si proceda all'imballo della sola pagia.

Si farà luogo alla stessa maggiorazione ove si proceda oltre che all'imballo della paglia anche a quello della pagliuzza e del ruscone, purchè il peso complessivo della paglia, della pagliuzza e del ruscone non superi del 50 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 130 kg. di paglia, nel caso che si imballi la sola paglia, e che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 150 kg. di paglia, pagliuzza e ruscone, nel caso in cui si proceda oltre che all'imballo della paglia anche a quello della pagliuzza e del ruscone, il produttore dovrà corrispondere all'industriale L. 1,40 in più per ogni q.le di paglia, oppure per ogni q.le di paglia, pagliuzza e ruscone che superi i detti rapporti.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle basse, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per q.le.

Art. 4.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1, con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Se l'energia elettrica occorrente per la trebbiatura sarà fornita dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 0,90 al q.le.

Art. 5.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 6.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei territori limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 7.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 8.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 9.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 10.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale
industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Ancona.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Balella Giovanni;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè:

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri rappresentata dal commissario Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro rappresentata dal commissario Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo rappresentata dal commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Ancona per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

per piazzature fino a 25 q.li, grani precoci e cereali mietuti: L. 7,40 al q.le di prodotto; grani tardivi e cereali falciati: L. 7,90 al q.le di prodotto;

per piazzature fino a 75 q.li, grani precoci e cereali mietuti: L. 6,90 al q.le di prodotto; grani tardivi e cereali falciati: L. 7,30 al q.le di prodotto;

per piazzature oltre i 75 q.li, grani precoci e creali mietuti: L. 6,60 al q.le di prodotto; grani tardivi e cereali falciati: L. 6,90 al quintale di prodotto.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a metri 4.

Per la trebbiatura della segale, le tariffe saranno maggiorate del 20 %. Qualora la trebbiatura si effettui in aie poste in alta collina o in montagna e le piazzature siano di difficile accesso, le suddette tariffe saranno aumentate di L. 0,80 per quintale.

Art. 2.

Se la trebbiatura fosse effettuata con l'uso dell'elevatore della paglia, le tariffe saranno maggiorate di L. 0,40 al q.le.

Ove la trebbiatura sia eseguita con l'uso dell'elevatore della pula, le tariffe saranno aumentate di L. 0,30 al q.le.

Nel caso in cui l'industriale esegua la pressatura della paglia con due pressatori a proprio carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo verranno corrisposte L. 1,80 per ogni q.le di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 di paglia risulti superato, il produttore dovrà corrispondere all'industriale L. 1,80 in più per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per q.le.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore,

le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 per la trebbiatura effettuata con trattore, con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione della norma generale relativa ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con l'Unione dei lavoratori dell'agricoltura.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro - entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Aosta.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Balella Giovanni;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Aosta per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

Per piazzatura fino a quintali 50, pianura: L. 8,20 al quintale; collina: L. 8,70 al quintale;

per piazzatura fino a quintali 150, pianura: L. 7,60 al quintale; collina: L. 8 al quintale;

per piazzatura fino a quintali 300, pianura: L. 7 al quintale; collina: L. 7,30 al quintale;

per piazzatura oltre i quintali 300, pianura: L. 6,90 al quintale; collina: L. 7,10 al quintale;

Per le piazzature inferiori ai q.li 10, sia in pianura che in collina, verrà corrisposto L. 87,50 qualunque sia il quantitativo trebbiato.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione dei cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Quando la trebbiatura venga eseguita da macchine fisse si applicheranno le tariffe di cui sopra ridotte del 10 %, tenendo presente però che nel caso di partite fino a 10 q.li di prodotto la tariffa da applicarsi sarà di L. 8,75 al q.le sulla quale si opererà la riduzione del 10 %.

Quando la trebbiatura venga eseguita in aie pubbliche (cioè come si usa dire in provincia di Aosta, « quando si faccia l'aia ») per partite di qualsiasi quantitativo di prodotto la tariffa sarà di L. 8,50 al q.le.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Nel caso in cui al personale di macchina sia fornito il vitto dal trebbiatore, il produttore agricolo corrisponderà L. 0,70 per ogni q.le di grano trebbiato.

Art. 2.

Nel caso in cui il trebbiatore esegua la pressatura della paglia, con pressatori a proprio carico e filo di ferro a carico del produttore, gli verranno corrisposte L. 1,80 per ogni quintale di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale L. 1,80 in più per ogni quintale di paglia che superi detto rapporto.

Nel caso che il trebbiatore fornisca il vitto ai pressatori i compensi di cui ai due precedenti capoversi saranno maggiorati di L. 0,55 per quintale.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 al quintale.

Se la trebbiatura sarà eseguita con l'uso dell'elevatore della paglia le tariffe di cui all'art. 1 saranno maggiorate di L. 0,50 per ogni quintale.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura saranno forniti dal produttore agricolo, le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,40 al quintale.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbitore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1, con una diminuzione di L. 0.40 al quintale, ferma restando l'applicazione delle norme generali ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15%, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al quintale sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,25 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro - entro la fine di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Apuania.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente conte Volpi di Misurata rappresentato dal prof. Balella Giovanni;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè; la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri rappresentata dal commissario Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro rappresentata dal commissario Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo rappresentata dal commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Apuania per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena, comprensive del vitto al personale di macchina sono le seguenti:

A) Per trebbiatrici fisse, per cereali falciati ed a paglia lunga: L. 5,50 al q.le; per cereali mietuti ed a paglia corta: L. 5,30 al q.le;

B) Per trebbiatrici mobili:

zona di collina e montagna per piazzature fino a 10 q.li, per cereali falciati ed a paglia lunga: L. 10 al q.le; per cereali mietuti ed a paglia corta: L. 8,95 al q.le;

zona di collina e montagna per piazzature fino a 20 q.li, per cereali falciati ed a paglia lunga: L. 9,25 al q.le; per cereali mietuti ed a paglia corta: L. 8,60 al q.le;

zona di collina e montagna per piazzature oltre i 20 q.li, per cereali falciati ed a paglia lunga: L. 8,05 al q.le; per cereali mietuti ed a paglia corta: L. 7,55 al q.le;

zona di pianura per piazzature fino a 10 q.li, per cereali falciati ed a paglia lunga: L. 9,05 al q.le; per cereali mietuti ed a paglia corta: L. 8,50 al q.le;

zona di pianura per piazzature fino a 20 q.li, per cereali falciati ed a paglia lunga: L. 8,70 al q.le; per cereali mietuti ed a paglia corta: L. 8,15 al q.le;

zona di pianura per piazzature oltre i 20 q.li, per cereali falciati ed a paglia lunga: L. 7,70 al q.le; per cereali mietuti ed a paglia corta: L. 7,15 al q.le.

C) Trebbiatrici a mano macchina:

per qualsiasi quantitativo, per cereali falciati ed a paglia lunga: L. 6,90 al q.le; per cereali mietuti ed a paglia corta: L. 7,90 al q.le.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione dei cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Qualora il combustibile e l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Ove la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1, per la trebbiatura effettuata con trattore, con una diminuzione di L. 0,40 al quintale, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 5.

Art. 3.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15%, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificata dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 4.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei territori limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltori ed industriali trebbiatori.

Art. 5.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbitore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al quintale sulle tariffe riportate all'art. 1.

Il trasporto della macchina sprovvista di trattore da un'aia all'altra effettuato entro un raggio di Km. 10 dall'aia ove è piazzata è a carico del produttore agricolo.

Art. 6.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con l'Unione dei lavoratori dell'agricoltura.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 7.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 8.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro - entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Arezzo.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Balella Giovanni;
la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;
la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;
la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;
la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;
la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;
la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario Vincenzo Nardi;
la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario Rolando Bonvicini;
la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Arezzo per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

Con trebbiatrici munite di battitori della lunghezza di centimetri da:

	Da 60 a 75	Da oltre 75 a 91	Da oltre 91 a 107	Oltre 107
	Lire	Lire	Lire	Lire
Per piazzature fino a 5 q.li con trebbiatrici comunque azionate	60 —	54 —	50 —	45 —
Per piazzature superiori a 5 q.li e fino a 10 q.li con trebbiatrice comunque azionata al quintale	11 —	9,90	8,80	7,70
Per piazzature da oltre 10 q.li e fino a 15 q.li con trebbiatrici comunque azionate al quintale	10 —	9,50	8,40	7,35
Per piazzature di oltre 15 q.li eseguite con trebbiatrici azionate da motore a scoppio .	9,50	8,50	8 —	7 —
Per piazzature di oltre 15 q.li eseguite con trebbiatrici azionate da locomobili a vapore	8,30	7,20	6,70	5,80

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione dei cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Per l'uso dell'elevatore della paglia le tariffe di cui all'art. 1 saranno aumentate di L. 0,50 al q.le.

Art. 3.

Il combustibile e l'acqua occorrenti per la trebbiatura effettuata con trebbiatrici azionate da locomobili a vapore fa carico al produttore agricolo.

Se il combustibile liquido o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura saranno forniti dal produttore agricolo, le tariffe di cui all'art. 1, meno quelle riguardanti le trebbiatrici azionate da locomobili a vapore, saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1, per la trebbiatura effettuata con trattore, con una diminuzione di L. 0,40 al quintale, ferma restando l'applicazione delle norme generali ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15%, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificata dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbitore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

In caso di difficili condizioni di viabilità il trasporto delle trebbiatrici azionate da trattori sarà a carico del produttore agricolo, il quale però beneficerà di una riduzione della corrispondente tariffa di L. 0,30 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Ascoli Piceno.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente conte Volpi di Misurata, rappresentato dal professore Balella Giovanni;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo rappresentata dal . . . . Labadessa;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Ascoli Piceno per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

per piazzature fino a 20 q.li, grani precoci e cereali mietuti: L. 140; grani tardivi e cereali falciati: L. 155;

per piazzature fino a q.li 50, grani precoci e cereali mietuti: L. 6,60 al q.le; grani tardivi e cereali falciati: L. 7,60 al quintale;

per piazzature fino a q.li 100, grani precoci e cereali mietuti: L. 6,10 al q.le; grani tardivi e cereali falciati: L. 7,10;

per piazzature oltre i 100 q.li, grani precoci e cereali mietuti: L. 5,90 al q.le; grani tardivi e cereali falciati. L. 6,90.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte dove si effettua la lavorazione di cereali, appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Per la trebbiatura della segale, le tariffe saranno maggiorate del 20%.

Quando la trebbiatura si effettui in aje poste in alta collina o in montagna e per le sole piazzature di difficile accesso le tariffe di cui sopra saranno aumentate di L. 0,90 al q.le convenendosi per altro gli esercenti le trebbiatrici non potranno rifiutarsi di effettuare la trebbiatura nelle aje suddette.

Art. 2.

Quando la trebbiatura venga effettuata con l'uso dell'elevatore della paglia, le tariffe di cui all'art. 1 saranno maggiorate di L. 0,40 al q.le.

Se la trebbiatura fosse effettuata con l'uso dell'elevatore della pula, le tariffe di cui all'art. 1 saranno aumentate di L. 0,30 al quintale.

Art. 3.

Qualora il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Se la trebbiatura viene effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 per la trebbiatura effettuata con trattori diminuite di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione della norma generale relativa ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce e nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame delnitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica, o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati dal trattore.

Qualora, però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con i mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 7.

Le organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con l'Unione dei lavoratori dell'agricoltura.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
R. LABADESSA

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Asti.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

La Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Berté;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Asti per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

per i primi 50 q.li di ciascuna partita . L. 9 — al q.le
da oltre 50 a 250 q.li della stessa partita » 7,50 »
oltre i 250 q.li della stessa partita . . . » 6,50 »

Per partita si intende il quantitativo di cereali trebbiato per conto di un unico produttore, anche se in cascina diversa, purchè contigue.

Se il produttore richiede un'apposita piazzatura per eseguire la trebbiatura di un quantativo di prodotto inferiore a 10 q.li dovrà corrispondere la tariffa come se fossero trebbiati 10 q.li.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Per la trebbiatura della segale, le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Nel caso che il produttore agricolo non corrisponda il vitto e questo venga somministrato dal trebbiatore, il produttore agricolo dovrà rimborsagliene l'importo in ragione di L. 1,50 per ogni q.le di prodotto trebbiato; dovrà però anche in quest'ultimo caso provvedere alla distribuzione di un litro di vino al giorno per ogni persona addetta alle operazioni di trebbiatura.

Art. 2.

Se la trebbiatura sarà effettuata con l'uso dell'elevatore della paglia le tariffe saranno maggiorate di L. 1 per q.le.

Nel caso in cui l'industriale trebbiatore esegua la pressatura della paglia con pressatori a proprio carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo verranno corrisposte L. 1,50 per ogni q.le di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 Kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale L. 1,80 in più per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per q.le.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1, con una diminuzione di L. 0,40 al q.le ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce e nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per lesame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica, o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è a carico del produttore agricolo; ove questo non vi provveda a propria cura e spese ed il trasporto venga effettuato a cura e spese del trebbiatore il produttore agricolo dovrà corrispondergli un compenso di L. 40 per ogni trasferimento.

Art. 7.

Le organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Avellino.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Balella Giovanni;
la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;
la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;
la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;
la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;
la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;
la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;
la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;
la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Avellino per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

per piazzature fino a 20 q.li . . . L. 9,35 al q.le
per piazzature fino a 50 » . . . . » 8,85 »
per piazzature fino a 100 » . . . . » 8,15 »
per piazzature oltre i 100 » . . . . » 7,65 »

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte dove si effettua la lavorazione di cereali, appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Per la trebbiatura della segale, le tariffe saranno maggiorate dal 20 %.

Qualora l'industriale trebbiatore fornisca il personale d'aia composto di 10 persone delle quali due uomini, 4 donne oltre i 18 anni e 4 fino a 18 anni, le tariffe di cui sopra saranno aumentate di L. 3 al q.le.

Se il vitto viene fornito dal trebbiatore, il produttore agricolo dovrà rimborsare il costo in ragione di L. 12 per ogni persona e per ogni giornata di lavoro.

Art. 2.

Se la trebbiatura sarà effettuata con l'uso dell'elevatore della paglia, le tariffe di cui all'art. 1 saranno maggiorate di L. 0,35 al q.le.

Nel caso in cui il trebbiatore esegua la pressatura della paglia con pressatori a proprio carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo, gli verranno corrisposte L. 1,95 per ogni q.le di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale L. 1,95 in più per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per q.le.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura saranno forniti dal produttore agricolo, le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1, con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15%, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Per la squadra d'aia gli aumenti o le dminuzioni apportati ai salari saranno calcolati percentualmente, anche se l'aumento o la diminuzione sia inferiore all'8 %.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia,, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica, o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con i mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 7.

Le organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intederà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale
industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Bari.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Balella Giovanni;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Bari per la campagna 1943.

Art. 1.

La tariffa da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena è la seguente:

in aia aziendale o masseria, per qualsiasi quantitativo di prodotto, con solo personale di macchina a carico del trebbiatore, L. 8,90 al q.le;

in aia pubblica, per qualsiasi quantitativo di prodotto con personale d'aia composto di 21 persone e personale di macchina a carico del trebbiatore, L. 17,50 al q.le.

Per la trebbiatura della segale la tariffa sarà maggiorata del 20 %.

Art. 2.

Nel caso in cui la trebbiatrice sia azionata da locomobile a vapore, alimentata a paglia, tanto l'aiuto fuochista quanto il trasporto dell'acqua occorrente fanno carico al trebbiatore, mentre la paglia necessaria sarà fornita dal produttore agricolo.

In questo caso la tariffa relativa all'aia aziendale di cui all'art. 1 sarà diminuita di L. 0,65 al quintale.

Qualora invece la trebbiatrice sia azionata da locomobile a vapore, alimentata da carbone fossile, la tariffa riguardante l'aia aziendale sarà diminuita di L. 1,80 al q.le, e il produttore agricolo sarà tenuto a rimborsare al trebbiatore la spesa del combustibile solido al prezzo di costo.

Se il carburante liquido o l'energia elettrica, occorrenti per la trebbiatura, siano forniti dal produttore agricolo la tariffa di cui all'art. 1, sarà diminuita di L. 1,80 al quintale.

Ove la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrice azionata da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, la tariffa da applicarsi sarà quella prevista dall'art. 1, con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti.

Art. 3.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, la tariffa dovrà essere aumentata o diminuita della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, la tariffa sarà aumentata o diminuita in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Per la squadra d'aia gli aumenti o le diminuzioni apportati ai salari saranno calcolati percentualmente, anche se l'aumento o la diminuzione sia inferiore all'8 %.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificata dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 4.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, sarà corrisposta la tariffa di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, la tariffa sarà maggiorata con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione della tariffa, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art 5.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al quintale.

Art. 6.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 7.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 8.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Belluno.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Balella Giovanni;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;
la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;
la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;
la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;
la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;
la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Belluno per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

con trebbiatrici munite di battitore della lunghezza fino a cm. 75, L. 11 al q.le;

con trebbiatrici munite di battitore della lunghezza da oltre 75 cm. fino a 91 cm., L. 10,65 al q.le;

con trebbiatrici munite di battitore della lunghezza da oltre 91 cm. fino a 107 cm., L. 10,30 al q.le.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Nel caso in cui l'industriale trebbiatore esegua la pressatura della paglia con pressatori o proprio carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo, gli verranno corrisposte L. 2,90 al q.le di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere al trebbiatore L. 2,90 in più, per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che su richiesta del produttore agricolo esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per q.le

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1, con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15%, la tariffa dovrà essere aumentate o diminuite della corrisponde percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8%, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla perecentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificata dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20%, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, la tariffa sarà maggiorata con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione della tariffa, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al quintale.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazion. delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Benevento.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Balella Giovanni;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Benevento per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena, sono le seguenti:

Trebbiatrici azionate da trattore:

1° trebbiatura effettuata da trebbiatrici con battitore inferiore a cm. 60, L. 10,87 al q.le;

2° trebbiatura effettuata da trebbiatrici con battitore da cm. 60 a 75, L. 9,88 al q.le;

3° trebbiatura effettuata da trebbiatrici con battitore da oltre cm. 75 fino a cm. 91, L. 9,27 al q.le;

4° trebbiatura effettuata da trebbiatrici con battitore da oltre cm. 91, L. 8,77 al q.le.

Trebbiatrici azionate da locomobili:

1° trebbiatura effettuata da trebbiatrici con battitore inferiore a cm. 60, L. 12,32 al q.le;

2° trebbiatura effettuata da trebbiatrici con battitore da cm. 60 a 75, L. 10,41 al q.le;

3° trebbiatura effettuata da trebbiatrici con battitore da oltre cm. 75 fino a cm. 91, L. 8,63 al q.le;

4° trebbiatura effettuata da trebbiatrici con battitore da oltre cm. 91, L. 8,50 al q.le.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Per la trebbiatura effettuata con trebbiatrici munite di trinciapestapaglia le tariffe saranno aumentate di L. 1 al q.le.

Art. 2.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo si applicheranno le tariffe previste per le trebbie azionate con trattore diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1, con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 5.

Art. 3.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15%, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8%, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificata dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 4.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20%, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20%, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 5.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al quintale.

Art. 6.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 7.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 8.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazion. delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Bergamo.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Balella Giovanni;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Bergamo per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura dell'orzo, dell'avena, del grano sono le seguenti:

per piazzature fino a 25 q.li, L. 8,10 al q.le;
per piazzature fino a 70 q.li, L. 7,90 al q.le;
per piazzature fino a 200 q.li, L. 7,60 al q.le;
per piazzature fino a 350 q.li, L. 7,40 al q.le;
per piazzature fino a 700 q.li, L. 7,30 al q.le;
per piazzature oltre 700 q.li, L. 7,20 al q.le.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali, appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a quattro metri.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Se la trebbiatura sarà effettuata con l'uso del pressapaglia, con pressatori a carico dell'industriale e filo di ferro a carico del produttore agricolo, verrà corrisposto al trebbiatore L. 1,80 per ogni q.le di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale L. 1,80 in più per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 al q.le.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo, le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 con una diminuzione di L. 0,80 al q.le, ferma restando la norma generale relativa ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tale caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semovente, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,25 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale
industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazion. delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Bologna.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Balella Giovanni;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Bologna per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

trebbiatura eseguita con gruppi trebbianti azionati da locomobili a vapore:

gruppi trebbianti muniti di battitore fino a cm. 75 di lunghezza, L. 7,30 al q.le;

gruppi trebbianti muniti di battitore di lunghezza superiore a cm. 75 fino a cm. 91, L. 6,50 al q.le;

gruppi trebbianti muniti di battitore di lunghezza superiore a cm. 91 fino a cm. 107, L. 6,30 al q.le;

gruppi trebbianti muniti di battitore di lunghezza superiore a cm. 107, L. 6 al q.le.

Qualora sia usata come combustibile la pula e la locomobile quindi sia munita di bruciapula le tariffe di cui sopra saranno maggiorate di L. 0,30 al q.le.

Trebbiatura eseguita con gruppi trebbianti azionati da motore a scoppio non semovente od a trattore:

gruppi trebbianti muniti di battitore fino a cm. 75 di lunghezza, motore a scoppio non semovente: L. 9,10 al q.le; trattore: L. 9,80 al q.le;

gruppi trebbianti muniti di battitore di lunghezza superiore a cm. 75 fino a cm. 91, motore a scoppio non semovente: L. 8,20 al q.le; trattore: L. 8,80 al q.le;

gruppi trebbianti muniti di battitore di lunghezza superiore a cm. 91 fino a cm. 107, motore a scoppio non semovente: L. 7,80 al q.le; trattore: L. 8,30 al q.le;

gruppi trebbianti muniti di battitore di lunghezza superiore a cm. 107, motore a scoppio non semovente: L. 7,40 al q.le; trattore: L. 7,90 al q.le.

Se la trebbiatura sia eseguita con trebbiatrici comunque azionate, sfornite di brillatore e di secondo ventilatore, o che, pure avendoli, non siano in perfetta efficienza, le tariffe di cui sopra saranno ridotte di L. 1 al q.le.

Ove la trebbiatura sia eseguita con trebbiatrici, comunque azionate, che pur avendo il brillatore non siano fornite del secondo ventilatore o che questo non sia in perfetta efficienza, le tariffe, di cui sopra, saranno ridotte di L. 0,70 al q.le.

Nel caso di cereali falciati o mietuti a terra le tariffe di cui sopra saranno aumentate di L. 0,25 al q.le.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Nel caso in cui venga affidata allo stesso trebbiatore la trebbiatura di una importante partita di cereali appartenenti ad un solo produttore agricolo anche se poste in fondi viciniori saranno applicati gli sconti seguenti:

per partite superiori a q.li 800 e fino a q.li 2000 sconto del 2 %;

per partite superiori a q.li 2000 sconto del 5 %.

Detti sconti verranno applicati sulle tariffe sopra previste, per ciascun tipo di macchina adoperato dal trebbiatore per la trebbiatura nei vari fondi.

Art. 2.

Nel caso in cui l'industriale trebbiatore esegua la pressatura della paglia, con personale a proprio carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo gli verranno corrisposte L. 1,40 se la pressatura, contemporanea alla trebbiatura, sia eseguita con trebbiatrici munite di battitore di lunghezza fino a cm. 91 e L. 1,20 se la pressatura, contemporanea alla trebbiatura, sia eseguita con trebbiatrici munite di battitore di lunghezza superiore a cm. 91. L'aumento sarà corrisposto su ogni quintale di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere — secondo la lunghezza del battitore di cui al comma precedente — rispettivamente L. 1,40 o L. 1,20 in più per ogni quintale di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per q.le.

Nel caso in cui l'agricoltore non usi pressa, i pressatori saranno adibiti a lavori di aia e la spesa relativa al loro salario verrà dall'agricoltore rimborsata al trebbiatore.

Art. 3.

Quando la trebbiatura viene eseguita con gruppi trebbianti azionati da locomobile il combustibile (solido o pula) verrà fornito dal produttore agricolo.

Qualora la trebbiatura venga eseguita con gruppi trebbianti azionati da motore elettrico e l'energia sia fornita dal produttore agricolo, si applicheranno le tariffe previste per la trebbiatura eseguita con locomobili a vapore.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore le tariffe da applicarsi saranno quelle previste per la trebbitura eseguita con gruppi trebbianti azionati da motore a scoppio non semovente, con una diminuzione di L. 0,40 al q.le.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Per il vitto, i traini e i trasporti valgono gli usi e le consuetudini locali, accertati o da accertare da parte del Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale
industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazion. delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Brescia.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Balella Giovanni;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Brescia per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

per piazzature fino a 35 q.li, L. 7,20 al q.le;
per piazzature fino a 70 q.li, L. 6,90 al q.le;
per piazzature fino a 140 q.li, L. 6,45 al q.le;
per piazzature fino a 250 q.li, L. 6,15 al q.le;
per piazzature fino a 500 q.li, L. 6,05 al q.le;
per piazzature oltre i 500 q.li, L. 5,95 al q.le.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali, appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a quattro metri.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Nel caso in cui il trebbiatore esegua la pressatura della paglia, con pressatori a proprio carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo, gli verranno corrisposte L. 1,50 per ogni quintale di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20% quella della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto di granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale L. 1,50 in più per ogni quintale di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per q.le.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,50 al q.le.

Qualora la trebbitura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 con una diminuzione di L. 0,60 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica, è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tale caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semovente, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,30 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale
industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazion. delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Brindisi.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Balella Giovanni;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Brindisi per la campagna 1943.

Art. 1.

La tariffa da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena eseguite con trebbiatrici munite di trinciapestapaglia con l'accoppiamento del grancrivello e tutte le spese di esercizio a carico del trebbiatore, compreso il personale d'aia e vitto allo stesso è di L. 17,25 al q.le.

Qualora il personale d'aia venga fornito, insieme al vitto, dal produttore agricolo la tariffa è ridotta di L. 6,50 al q.le.

Ove la trebbiatura venga eseguita con gruppi trebbianti sforniti di trinciapestapaglia e grancrivello, le tariffe di cui sopra saranno ridotte di L. 2 al q.le.

Per la trebbiatura della segale le tariffe suddette saranno maggiorate del 20%.

Art. 2.

Il cereale trebbiato dovrà essere consegnato dal trebbiatore al produttore agricolo insaccato e pesato. I sacchi occorrenti saranno forniti dal produttore agricolo.

La paglia sarà consegnata dal trebbiatore al produttore agricolo sciolta (non pressata), e posta o non in cumulo secondo le consuetudini locali accertate o da accertare dal Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per le operazioni di trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo, le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione della norma relativa ai trasporti.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale d'incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale d'incidenza.

Per la squadra d'aia gli aumenti o le diminuzioni apportate ai salari saranno calcolati percentualmente, anche se l'aumento o la diminuzione sia inferiore all'8 %.

Gli aumenti o le diminunzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale d'incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificata dalle Organizzazioni stipulanti le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per lesame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentit enuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trabbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove s'inizia la trebibatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti, dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.
Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gl'interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.
Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno s'intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale
industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazion. delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Cagliari.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;
la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;
la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;
la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;
la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;
la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;
la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;
la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;
la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Cagliari per la campagna 1943.

Art. 1.

La tariffa da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo, dell'avena e della segale è la seguente:

per partite di qualsiasi quantitativo di prodotto:
mietuto a mano, L. 13 al q.le;
mietuto a macchina, L. 13,50 al q.le.

Art. 2.

Il vitto al personale di macchina (4 persone) sarà fornito secondo gli usi e le consuetudini locali accertate o da accertarsi dal Consiglio provinciale delle corporazioni.
Nel caso in cui il trebbiatore immetta personale in più o in meno delle 4 persone stabilite, la tariffa di cui sopra sarà aumentata o diminuita di L. 0,40 al q.le.

Art. 3.

Per l'uso dell'elevatore della paglia la tariffa di cui all'art. 1 sarà maggiorata di L. 0,50 al q.le.
Nel caso in cui l'industriale esegua la pressatura della paglia con due pressatori a proprio carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo verranno corrisposte L. 1,80 per ogni q.le di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.
Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto di granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale L. 1,80 in più per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto.
Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta un'ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per q.le.

Art. 4.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per le operazioni di trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo, le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.
Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, la tariffa da applicarsi sarà quella prevista dall'art. 1 con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione della norma generale relativa ai trasporti di cui all'art. 7.

Art. 5.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, la tariffa dovrà essere aumentata o diminuita della corrispondente percentuale d'incidenza.
Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8%, la tariffa sarà aumentata o diminuita in misura corrispondente alla percentuale d'incidenza.
Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.
Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale d'incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificata dalle Organizzazioni stipulanti le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.
Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 6.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, sarà corrisposta la tariffa di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20%, la tariffa sarà maggiorata con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 7.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti, dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulla tariffa concordata, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 8.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gl'interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e s'intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazion. delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Caltanissetta.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1942 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Caltanissetta per la campagna 1943.

Art. 1.

La tariffa da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'avena e dell'orzo, eseguite con trebbiatrici munite di trinciapestapaglia con accoppiamento del grancrivello, e vitto al personale di macchina a carico dell'esercente la trebbiatrice, è la seguente:

per qualsiasi quantità di prodotto L. 12 al q.le.

Se la squadra d'aia, composta di otto persone e dotata di un mulo per l'allontanamento della paglia e delle pule, con il vitto al personale a carico dell'industriale, sia fornita dall'esercente la trebbiatura, la tariffa sarà maggiorata di L. 5,60 al q.le.

La fornitura della legna occorrente alla cottura delle vivande di tutto il personale, nonchè la fornitura dell'acqua potabile occorrente al personale stesso fa carico al produttore agricolo.

Qualora la trebbiatura si effettui in aie poste ad un'altitudine superiore a m. 700 sul livello del mare, la tariffa di cui sopra sarà maggiorata di L. 1 al q.le.

Nel caso in cui la trebbiatura sia effettuata con gruppi trebbianti sforniti di trinciapestapaglia e grancrivello, la tariffa di cui sopra sarà diminuita di L. 2 al q.le.

Art. 2.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per le operazioni di trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo la tariffa di cui all'art. 1 sarà diminuita di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, la tariffa da applicarsi sarà quella prevista dall'art. 1 con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione della norma relativa ai trasporti.

Art. 3.

Qualora gli aumenti e le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15%, la tariffa dovrà essere aumentata o diminuita della corrispondente percentuale d'incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8%, la tariffa sarà aumentata o diminuta in misura corrispondente alla perecentuale d'incidenza.

Per la squadra d'aia gli aumenti o le diminuzioni apportate ai salari saranno calcolati percentualmente, anche se l'aumento o la diminuzione sia inferiore all'8 %.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale d'incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificata dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 4.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20%, sarà corrisposta la tariffa di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, la tariffa sarà maggiorata con le seguenti modalità;

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 5.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti, dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 6.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gl'interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 7.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 8.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazion. delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Campobasso.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Balella Giovanni;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Campobasso per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti: per partite di qualsiasi quantitativo di prodotto L. 8,55 al q.le;

1) se la trebbiatura sia eseguita con trebbiatrice, sprovvista di trinciapestapaglia, accoppiata però al gran crivello L. 9,25 al q.le;

2) ove la trebbiatura sia eseguita con trebbiatrice munita di trinciapestapaglia L. 10,35 al q.le;

3) quando la trebbiatrice sia munita di trinciapestapaglia, e accoppiata al gran crivello L. 11 al q.le.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20%.

Qualora il trebbiatore fornisca la squadra d'aia (composta di 4 uomini e 2 donne) con vitto al personale della squadra stessa a carico del produttore agricolo, la tariffa, di cui sopra sarà maggiorata di L 1,35 al q.le. Nel caso in cui su richiesta del produttore agricolo il trebbiatore, oltre ai 4 lavoratori e 2 lavoratrici fornisca altro personale d'aia, la tariffa sarà ulteriormente maggiorata rispettivamente di L. 0,25 o di L. 0,18 al q.le per ogni lavoratore fornito in più.

Se il trebbiatore fornirà anche il vitto alla squadra d'aia, composta come sopra detto di 4 lavoratori e 2 lavoratrici, la tariffa sarà ancora maggiorata di L. 1,15 al q.le. Nel caso che venga fornito personale in più, come previsto dal comma precedente, la tariffa sarà ulteriormente maggiorata di L. 0,20 al q.le per persona quale compenso per il vitto occorrente a ciascuno.

Ove il trebbiatore fornisca il vitto anche al personale di macchina la tariffa sarà maggiorata di L. 0,75 al q.le.

Art. 2.

Nel caso in cui il trebbiatore esegua la pressatura della paglia, con tre pressatori a suo carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo gli verranno corrisposte L. 2 per ogni q.le di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20% quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale L. 2 in più per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per q.le.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo la tariffa di cui all'art. 1 sarà diminuita di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, la tariffa da applicarsi sarà quella prevista dall'art. 1 con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione della norma generale relativa ai trasporti di cui all'art 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15% la tariffa dovrà essere aumentata o diminuita della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario al personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8%, la tariffa sarà aumentata o diminuita in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Per la squadra d'aja gli aumenti o le diminuzioni apportate ai salari saranno calcolate percentualmente, anche se l'aumento o la diminuzione sia inferiore all' 8%.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione della clausola di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificato dalle organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare la tariffa stipulata col presente accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20%, sarà corrisposta la tariffa di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20%, la tariffa sarà maggiorata con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulla tariffa riportata all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulla tariffa concordata, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, entro il mese di febbraio.

Confederazione degli industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazion. delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Catania.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Balella Giovanni;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Catania per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'avena e dell'orzo eseguite con trebbiatrici munite di trinciapestapaglia e grancrivello, con la fornitura del vitto, al personale di macchina, a carico dell'esercente la macchina trebbiatrice, sono concordate come segue:

per piazzature fino a q.li 500, L. 11,50 al q.le;
per piazzature oltre a q.li 500, L. 10,80 al q.le.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a m. 4.

Qualora la trebbiatura si effettui in aie poste ad un altitudine superiore a m. 800 sul livello del mare, le tariffe di cui sopra saranno maggiorate di L. 1 al q.le.

Se la fornitura della squadra d'aia è composta di 5 persone, alle quali è fornito il vitto dall'esercente la trebbiatrice, le tariffe di cui sopra saranno maggiorate di L. 2,85.

La fornitura della legna occorrente alla cottura delle vivande di tutto il personale, nonchè la fornitura dell'acqua potabile occorrente al personale stesso, fa carico al produttore agricolo.

Nel caso in cui la trebbiatura sia effettuata con gruppi trebbianti sforniti di trinciapestaglia e grancrivello, le tariffe di cui sopra saranno diminuite di L. 2 al q.le.

Art. 2.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1, con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti.

Art. 3.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15% le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8%, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Per la squadra d'aia gli aumenti o le diminuzioni apportate ai salari saranno calcolate percentualmente, anche se l'aumento o la diminuzione sia inferiore all' 8%.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione della clausola di cui al comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 4.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20%, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20%, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità :

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 5.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati dal trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulla tariffa riportata all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulla tariffa concordata, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 6.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 7.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 8.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale
industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazion. delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Catanzaro.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Balella Giovanni;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Catanzaro per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

Trebbiatura effettuata con trebbiatrici munite di battitori di lunghezza inferiore a cm. 60.

Gruppi trebbianti azionati da trattore:

1) Personale e vitto a carico del trebbiatore, con elevatore e pressapaglia: L. 16,60 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 18 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 15,80 al q.le;

2) Personale a carico del trebbiatore; vitto a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 13,20 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 15 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia L. 13,40 al q.le;

3) Solo personale di macchina a carico del trebbiatore; vitto a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 12,70 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 12,20 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 11,10 al q.le.

Gruppi trebbianti azionati da locomobili:

4) Personale, trasporto ed acqua a carico del trebbiatore, con elevatore e pressapaglia: L. 16 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 17,70 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 15,70 al q.le;

5) Personale, trasporto ed acqua a carico del trebbiatore, vitto a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 13,80 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 13,50 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 13,30 al q.le;

6) Solo personale di macchina, trasporto ed acqua a carico del trebbiatore, vitto a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 12,70 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 11,30 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 10,40 al q.le;

7) Tutto il personale e vitto a carico del trebbiatore; acqua e trasporto a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 14,20; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 15,80 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 13,90 al q.le;

8) Tutto il personale a carico del trebbiatore; acqua, trasporto e vitto a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 12,40 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 13,20 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 12,20 al q.le;

9) Solo personale fisso a carico del trebbiatore; acqua, trasporto, vitto, personale d'aia a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 10 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia L. 10,10 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 9 al q.le.

Trebbiatura effettuata con trebbiatrici munite di battitori di lunghezza da cm. 61 fino a cm. 75.

Gruppi trebbianti azionati da trattore:

1) Personale e vitto a carico del trebbiatore, con elevatore e pressapaglia: L. 15,20 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 16,40 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 14,50 al q.le;

2) Personale a carico del trebbiatore; vitto a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 12,80 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 13,40 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 11,90 al q.le;

3) Solo personale di macchina a carico del trebbiatore; vitto a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 10,70 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 10,30 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 9,40 al q.le;

Gruppi trebbianti azionati da locomobile:

4) Personale, trasporto, vitto ed acqua a carico del trebbiatore, con elevatore e pressapaglia: L. 14 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 15,90 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 14,50 al q.le;

5) Personale, trasporto ed acqua a carico del trebbiatore, vitto a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 12,20 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 12,80 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 11,10 al q.le;

6) Solo personale di macchina, trasporto ed acqua a carico del trebbiatore; vitto a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 10,10 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 9,60 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 9 al q.le;

7) Tutto il personale e vitto a carico del trebbiatore; acqua e trasporto a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 13,30 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 14,50 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 12,80 al q.le;

8) Tutto il personale a carico del trebbiatore; acqua, trasporto e vitto a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 10,60 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 11,20 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 9,70 al q.le;

9) Solo personale di macchina a carico del trebbiatore; acqua, trasporto, vitto, personale d'aia a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 8,60 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 8,20 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 7,70 al q.le.

Trebbiatura effettuata con trebbiatrici munite di battitori di lunghezza da cm. 76 a cm. 91.

Gruppi trebbianti azionati da trattore:

1) Personale e vitto a carico del trebbiatore, con elevatore e pressapaglia: L. 12,60 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 12,30 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 11,90 al q.le;

2) Personale a carico del trebbiatore; vitto a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 10,70 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 10,10 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 9,90 al q.le;

3) Solo personale di macchina a carico del trebbiatore; vitto e personale d'aia a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 8,10 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 7,90 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 7 al q.le;

Gruppi trebbianti azionati da locomobile:

4) Personale, trasporto acqua e vitto a carico del trebbiatore, con elevatore e pressapaglia: L. 11,50; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 11,20 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 11,10 al quintale;

5) Personale, trasporto acqua a carico del trebbiatore; vitto a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 10,60 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 9,90 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 9,10 al q.le;

6) Solo personale di macchina, trasporto ed acqua a carico del trebbiatore; vitto a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 7,30 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 7 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 6,50 al q.le;

7) Tutto il personale e vitto a carico del trebbiatore; acqua e trasporto a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 10,30; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 11,10 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 10,10 al q.le;

8) Tutto il personale a carico del trebbiatore; acqua, trasporto e vitto a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 8,60 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 9,10 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 8,30 al q.le;

9) Solo personale di macchina a carico del trebbiatore; acqua, trasporto, vitto, personale d'aia a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 6,20 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 6 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 5,60 al q.le.

Trebbiatura effettuata con trebbiatrici munite di battitori di lunghezza da cm. 92 a cm. 107.

Gruppi trebbianti azionati da trattore:

1) Personale e vitto a carico del trebbiatore, con elevatore e pressapaglia: L. 11,80 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 12,20 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 11,10 al q.le;

2) Personale a carico del trebbiatore; vitto a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 9,90 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 10,20 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 9,10 al q.le;

3) Solo personale di macchina a carico del trebbiatore; vitto e personale d'aia a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 7,10 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 6,90 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 6,20 al q.le.

Gruppi trebbianti azionati da locomobile:

4) Personale, trasporto, acqua e vitto a carico del trebbiatore, con elevatore e pressapaglia: L. 11 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 11,50 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 10,60 al q.le;

5) Personale, trasporto ed acqua a carico del trebbiatore; vitto a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 8,80 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 9,10 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 8,30 al q.le;

6) solo personale di macchina, trasporto ed acqua a carico del trebbiatore; vitto e personale d'aia a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 5,20 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 5,90 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 5,50 al q.le;

7) Tutto il personale e vitto a carico del trebbiatore; acqua e trasporto a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 10 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 10,60 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 9,80 al q.le;

8) Tutto il personale a carico del trebbiatore; acqua, trasporto e vitto a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 7,90 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 8,20 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia L. 7,60 al q.le;

9) Solo personale di macchina a carico del trebbiatore; acqua, trasporto, vitto, personale di aia a carico del produttore, agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 5,40 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 5,20 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 4,80 al q.le.

Trebbiatura effettuata con trebbiatrici munite di battitori di lunghezza superiore a cm. 107.

Gruppi trebbianti azionati da trattore:

1) Personale e vitto a carico del trebbiatore, con elevatore e pressapaglia: L. 11,60 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 12,10 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 11,20 al q.le;

2) Personale a carico del trebbiatore; vitto a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 9,90 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 10,20 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 9,10 al q.le;

3) Solo personale di macchina a carico del trebbiatore; vitto e personale d'aia a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 6,80 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 6,60 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 6 al q.le.

Gruppi trebbianti azionati da locomobile:

4) Personale, trasporto e vitto, acqua a carico del trebbiatore, con elevatore e pressapaglia: L. 10,80 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 11 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 10,30 al q.le;

5) Personale, trasporto ed acqua a carico del trebbiatore; vitto a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 8,70 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 8,90 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia · L. 8,10 al q.le;

6) Solo personale di macchina, trasporto ed acqua a carico del trebbiatore; vitto e personale d'aia a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 5,90 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 5,70 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 5,30 al q.le;

7) Tutto il personale e vitto a carico del trebbiatore; acqua e trasporto a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 9,80 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 10,30 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 9,20 al q.le;

8) Tutto il personale a carico del trebbiatore, acqua, trasporto e vitto a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 7,80 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 8,10 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 7,50 al q.le;

9) Solo personale di macchina a carico del trebbiatore; acqua, trasporto, vitto, personale d'aia a carico del produttore agricolo, con elevatore e pressapaglia: L. 5,30 al q.le; senza elevatore ma con pressapaglia: L. 5,10 al q.le; senza elevatore e senza pressapaglia: L. 4,80 al q.le.

Quando le trebbiatrici sono azionate da trattore il carburante è a carico dell'industriale trebbiatore, quando invece sono azionate da locomobile a vapore il combustibile è a carico del produttore agricolo.

Per la trebbiatura della segale, le tariffe saranno maggiorate del 20%.

Art. 2.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 al q.le.

Art. 3.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 per la trebbiatura effettuata con trattore, con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15%, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8%, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificato dalle organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare la tariffa stipulata col presente accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20%, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20%, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e

che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1 per gruppi trebbianti azionati da trattore.

Qualora i gruppi trebbianti siano azionati da locomobili, nelle tariffe di cui all'art. 1 è previsto a chi faccia carico il trasporto dei gruppi stessi.

Quando i gruppi trebbianti sono azionati da motore elettrico, se il trasporto verrà effettuato dal produttore le tariffe di cui all'articolo 1, già diminuite come previsto dall'art. 3, saranno ulteriormente ridotte di L. 0,40 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazion. delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Chieti.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Chieti per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

per la zona di alta collina e montagna per partite di qualsiasi quantitativo di prodotto: L. 8,10 al q.le;

per la zona di collina e pianura per partite di qualsiasi quantitativo di prodotto, L. 7,50 al q.le;

La zona di alta collina e montagna comprende i seguenti comuni:

Bomba, Borrello, Carpineto Sinello, Carunchio, Castelguidone, Castiglione Montemarino, Celenza sul Trigno, Civitaluparella, Civitella M. Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Dogliola, Fara S. Martino, Fraine, Fresagrandinaria, Gamberale, Gessopalena, Guilmi, Lama dei Peligni, Lantella, Liscia, Montazzoli, Monteferrante, Montenerodomo, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Pennapiedimonte, Pizzoferrato, Pretoro, Quadri, Roccamontepiano. Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, S. Buono, S. Giovanni Lipioni, Schiavi d'Abruzzo, Taranta Peligna, Tornerecchio, Torrebruna, Torricella Peligna, Tufillo, Villa S. Maria.

La zona di collina e pianura comprende i seguenti comuni:

Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bucchianico, Canosa, Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalburdino, Casalcontrada, Casoli, Castelfrentano, Chieti, Orecchio, Supello, Fara F. Petri, Filetto, Fossacesia, Francavilla a Mare, Frisa, Furci, Giasi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Miglianico, Montedorisio, Mozzagrogna, Orsola, Ortona a Mare, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Rapino, Ripateatina, Rocca S. Giovanni, S. Giovanni Teatino, S. Martino sulla Marruccina, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, S. Salvo, S. Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vacri, Vasto, Villalfonsina, Villamagna.

Se la trebbiatura verrà effettuata con trebbiatrici munite di trinciapestapaglia le suddette tariffe saranno maggiorate di L. 0,90 al q.le.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Se la trebbiatura sarà effettuata con l'uso dell'elevatore della paglia, le tariffe saranno maggiorate di L. 0,40 al q.le.

Nel caso in cui l'industriale trebbiatore esegua la pressatura della paglia con un pressatore a proprio carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo, verranno corrisposte L. 1,40 per ogni q.le di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20% quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà

corrispondere all'industriale L. 2 in più per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 al quintale.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati, sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura superiore al 20%, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1 in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Tarscorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazion. delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Como.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Como per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

Trebbiatura effettuata con gruppi trebbianti azionati da macchina fissa:

per piazzature fino a q.li 18, L. 7,50 al q.le;
per piazzature fino a q.li 52, L. 7,20 al q.le;
per piazzature fino a q.li 150, L. 6,80 al q.le;
per piazzature oltre i q.li 150, L. 6,70.

Trebbiatura effettuata con gruppi trebbianti azionati da macchine mobili:

per piazzature fino a q.li 18, L. 9,70 al q.le;
per piazzature fino a q.li 52, L. 9,40 al q.le;
per piazzature fino a q.li 150, L. 8,70 al q.le;
per piazzature oltre i q.li 150, L. 8,40 al q.le.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si effettuino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Se la trebbiatura sarà effettuata con l'uso dell'elevatore della paglia le tariffe saranno maggiorate di L. 0,50 al q.le.

Nel caso in cui l'industriale trebbiatore esegua la pressatura della paglia con pressatori e filo di ferro a carico del produttore agricolo, gli verranno corrisposte L. 1 ogni q.le di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20% di quello della granella.

Qualora il trebbiatore fornisca anche i pressatori il compenso di cui sopra verrà aumentato di L. 0,60 per ogni q.le di prodotto trebbiato, semprechè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 Kg. di prodotto in granella e 120 Kg. di paglia risulti superato, ed i pressatori siano forniti dal produttore agricolo, questi dovrà corrispondere all'industriale trebbiatore L. 1 in più per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto.

Il produttore agricolo dovrà altresì corrispondere al trebbiatore, qualora questi fornisca i pressatori, ulteriori L. 0,60 in più per ogni pressatore e per ogni q.le di paglia che superi il rapporto di cui al comma precedente.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 al quintale.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore le tariffe di cui all'art. 1, saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 per la trebbiatura effettuata con macchine mobili, con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausola di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati, sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai confini analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20%, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse

effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1 in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazion. delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Cosenza.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Cosenza per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

per piazzature fino a 50 q.li, L. 9,10 al q.le;
per piazzature fino a 100 q.li, L. 8,30 al q.le;
per piazzature fino a 500 q.li, L. 7,50 al q.le;
per piazzature oltre i 500 q.li, L. 6,50 al q.le.

Qualora la trebbiatura fosse effettuata con trebbiatrici munite di trinciapestapaglia e grancrivello le tariffe, di cui sopra, saranno rispettivamente maggiorate di L. 3 al q.le, se le trebbiatrici saranno azionate da motori a scoppio, con combustibile a carico del trebbiatore oppure di L. 1,70 al q.le, se le trebbiatrici saranno azionate da locomobili a vapore o da motore elettrico, con combustibile o corrente elettrica fornita dal produttore.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Art. 2.

Se la trebbiatura sarà effettuata con l'uso dell'elevatore della paglia le tariffe di cui all'art. 1 saranno aumentate di L. 0,40 al quintale.

Nel caso in cui l'industriale trebbiatore esegua la pressatura della paglia con un pressatori a proprio carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo, verranno corrisposte L. 2 per ogni q.le di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20% quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale L. 2 in più, per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 al quintale.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,30 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati, sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai confini analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura superiore al 20%, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorato di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiotore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1 in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazion. delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Cremona.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per

la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Cremona per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, e dell'orzo con personale di macchina a carico del trebbiatore e combustibili e carburanti a carico del produttore agricolo, sono le seguenti:

per partite fino a 10 hl.: L. 7,50 all'hl.;
per partite fino a 25 hl.: L. 6 all'hl.;
per partite fino a 50 hl.: L. 4 all'hl.;
per partite fino a 100 hl.: L. 3,80 all'hl.;
per partite fino a 200 hl.: L. 3,60 all'hl.;
per partite fino a 500 hl.: L. 3,35 all'hl.;
per partite fino a 1000 hl.: L. 3,10 all'hl.;
per partite oltre i 1000 hl.: L. 2,80 all'hl.

Per la trebbiatura dell'avena le suddette tariffe saranno diminuite del 50 %.

Per la trebbiatura della segale le tariffe di cui sopra saranno maggiorate del 20 %.

Per partita s'intende la produzione in un'azienda agricola o più aziende agricole contigue dello stesso produttore trebbiato da un unico trebbiatore, oppure la produzione di uno o più produttori agricoli trebbiata nella stessa aia, corte o cascina.

Art. 2.

Nel caso in cui l'industriale esegua la pressatura della paglia con un pressatore a proprio carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo, gli verranno corrisposti i seguenti compensi per ciascuna balla del peso normale da 30 a 35 kg.:

fino a 10 balle L. 1 a balla;
fino a 50 balle L. 0,80 a balla;
oltre 50 balle L. 0,70 a balla.

Per la pressatura di balle del peso superiore o inferiore dai 30 ai 35 kg. i prezzi suddetti saranno aumentati o diminuiti di centesimi 5 a balla.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta un'ulteriore maggiorazione di L. 0,10 per ogni balla.

Art. 3.

Se il combustibile o il carburante occorrente per la trebbiatura siano forniti dal trebbiatore, le tariffe di cui all'art. 1 saranno maggiorate di L. 1,80 all'ettolitro per le partite la cui trebbiatura si effettui in 9 ore di effettivo lavoro e di L. 1,70 ad ettolitro per le partite la cui trebbiatura si effettui in oltre 9 ore di effettivo lavoro.

Qualora l'energia occorrente per la trebbiatura sia fornita dal trebbiatore le tariffe di cui all'art. 1 saranno aumentate di L. 1 ad ettolitro.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero per ciascuna voce e nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla prima rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,35 ad hl. sulle tariffe previste per gruppi trebbianti azionati da trattore dall'art. 1.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale quando i gruppi trebbianti sono azionati da locomobile a vapore o da motore elettrico, è a carico del produttore agricolo.

Nel caso in cui il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale, quando gli stessi sono azionati da locomobili a vapore o da motore elettrico sia effettuato dal trebbiatore, le tariffe di cui all'art. 1 saranno aumentate di L. 0,30 ad hl.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo bene visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazion. delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Cuneo.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Cuneo per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

per piazzature fino a 15 q.li anche per quantitativi minimi, con trebbiatrici azionate da motore a scoppio: L. 150; con trebbiatrici azionate da locomobile a vapore: L. 170;

per piazzature superiori a 15 q.li e fino a 20 q.li, con trebbiatrici azionate da motore a scoppio: L. 9,10 al q.le; con trebbiatrici azionate da locomotive a vapore: L. 10 al q.le;

per piazzature superiori a 20 q.li e fino a 50 q.li, con trebbiatrici azionate da motore a scoppio: L. 8,50 al q.le; con trebbiatrici azionate da locomobile a vapore: L. 9,40 al q.le;

per piazzature superiori a 50 q.li e fino a 100 q.li. con trebbiatrici azionate da motore a scoppio: L. 8 al q.le; con trebbiatrici azionale da locomobile a vapore: L. 8,90 al q.le;

per piazzature superiori a 100 q.li e fino a 150 q.li, con trebbiatrici azionate da motore a scoppio: L. 7,60 al q.le; con trebbiatrici azionate da locomobile a vapore: L. 8,50 al q.le;

per piazzature superiori a 150 q.li e fino a 300 q.li, con trebbiatrici azionate da motore a scoppio: L. 7,30 al q.le; con trebbiatrici azionate da locomobile a vapore: L. 8,20 al q.le;

per piazzature oltre i 300 q.li, con trebbiatrici azionate da motore a scoppio: L. 7 al q.le; con trebbiatrici azionate da locomobile a vapore: L. 7,90 al q.le.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trabbiatrice stessa superiori a metri 4.

Per la trebbiatura della segale e del grano segalato (mescolo) le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Quando la trebbiatura viene effettuata con gruppi trebbianti fissi, le tariffe suddette saranno diminuite del 10 %.

Nel caso in cui il vitto al personale addetto alle macchine sia fornito dal trebbiatore, il produttore agricolo corrisponderà L. 0,25 per ciascun lavoratore e per ogni quintale di prodotto.

Art. 2.

Per l'uso dell'elevatore della paglia le tariffe di cui all'art. 1 saranno aumentate di L. 0,50 al quintale.

Nel caso in cui il trebbiatore esegua la pressatura della paglia con tre pressatori a proprio carico e filo di ferro a carico del produttore gli verranno corrisposte L. 1,80 per ogni q.le di prodotto trebbiato purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore dovrà corrispondere all'industriale L. 1,80 in più, per ogni q.le che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale, per la legatura delle balle con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per q.le.

Nel caso che il trebbiatore fornisca il vitto ai pressatori i compensi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, saranno maggiorati di L. 0,75 per q.le.

Art. 3.

Se il combustibile solido occorrente per le locomobili a vapore sarà fornito dal produttore agricolo le tariffe di cui all'articolo 1 saranno diminuite di L. 2,30 al quintale. Se invece il produttore agricolo fornirà i combustibili liquidi o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura, le tariffe anzidette saranno diminuite di L. 1,80 al quintale.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero per ciascuna voce e nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli ele-

menti sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla prima rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo bene visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Enna.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Enna per la campagna 1943.

Art. 1.

La tariffa da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena eseguite con trebbiatrici munite di trinciapestapaglia ed accoppiamento del grancrivello, con vitto al personale di macchina (un meccanico, un aiuto meccanico e due imboccatori) a carico dell'esercente la trebbiatrice, è la seguente:

per partite di qualsiasi quantità di prodotto: L. 11,30 al quintale.

Qualora la fornitura della squadra d'aia, composta di 8 persone con vitto a carico del trebbiatore, sia effettuata dallo stesso esercente la trebbiatrice, la tariffa sarà maggiorata di L. 4,60 al quintale.

La fornitura della legna occorrente alla cottura delle vivande di tutto il personale, nonchè la fornitura dell'acqua potabile per il personale stesso, fanno carico al produttore agricolo.

Ove la trebbiatura si effettui in aie poste ad una altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare, la tariffa sarà maggiorata di L. 1 al q.le.

Nel caso in cui la trebbiatura venga eseguita con gruppi trebbianti, sforniti di trinciapestapaglia e grancrivello, la tariffa sarà diminuita di L. 2 al q.le.

Art. 2.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo la tariffa di cui all'art. 1 sarà fissata di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, la tariffa da applicarsi sarà quella prevista dall'art. 1 con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti.

Art. 3.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero per ciascuna voce e nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Per la squadra d'aia gli aumenti o le diminuzioni apportate ai salari saranno calcolati percentualmente, anche se l'aumento o la diminuzione sia inferiore all'8 %.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 4.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto una eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione della tariffa, le locali organizzazioni sindacale interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 5.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 6.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 7.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 8.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una

delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Ferrara.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Ferrara per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni della trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

per partite di qualsiasi quantitativo di prodotto, per grani precoci e cereali tardivi mietuti: L. 8,70 al q.le;

per partite di qualsiasi quantitativo di prodotto, per cereali tardivi falciati: L. 8,90 al q.le.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Nel caso in cui il trebbiatore esegua la pressatura della paglia con personale e filo di ferro a carico del produttore agricolo gli verranno corrisposte L. 1,30 in più, per ogni q.le di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale L. 1,30 in più per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 al q.le.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,40 al q.le.

Qualora sia usata come combustibile la pula di proprietà del produttore agricolo le tariffe saranno diminuite di L. 1 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico e l'energia elettrica sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1, con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione della norma generale relativa ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia,

dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando delle riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,20 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale
industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Firenze.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Firenze per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, sono le seguenti:

per gruppi trebbianti azionati da locomobile a vapore o da motore elettrico (combustibile o energia elettrica a carico del produttore agricolo), per piazzature dove si esegua la trebbiatura di partite da oltre 10 a 30 q.li di prodotto: L. 7,10 al q.le; per piazzature dove si esegua la trebbiatura di partite di oltre 30 q.li di prodotto: L. 6,50 al q.le;

per gruppi trebbianti azionati da motore elettrico (energia elettrica a carico del trebbiatore), per piazzature dove si esegua la trebbiatura di partite da oltre 10 a 30 q.li di prodotto: L. 7,95 al q.le; per piazzature dove si esegua la trebbiatura di partite di oltre 30 q.li di prodotto: L. 7,20 al q.le;

per gruppi trebbianti azionati da motore a olio pesante non semovente (carburante a carico del trebbiatore), per piazzature dove si esegua la trebbiatura di partite da oltre 10 a 30 q.li di prodotto: L. 8,35 al q.le; per piazzature dove si esegua la trebbiatura di partite di oltre 30 q.li di prodotto: L. 7,60 al quintale;

per gruppi trebbianti azionati da trattore e per auto trebbie (carburante a carico del trebbiatore), per piazzature dove si esegua la trebbiatura di partite da oltre 10 a 30 q.li di prodotto: L. 9,65 al q.le; per piazzature dove si esegua la trebbiatura di partite di oltre 30 q.li di prodotto: L. 8,35 al q.le.

Per piazzature dove si esegua la trebbiatura di partite fino a 10 q.li di prodotto verrà applicata la tariffa prevista per le piazzature da 10 a 30 q.li di prodotto maggiorata del 10 %.

Per piazzature deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 10 metri.

Le tariffe su riportate verranno diminuite del 15 % quando si tratti di grano mietuto a paglia tagliata corta.

Per piazzature di difficile accesso, le tariffe su riportate saranno aumentate del 10 %.

Per la trebbiatura dell'avena, dell'orzo; della segale, verranno applicate le tariffe di cui sopra con un aumento del 10 %. Quando però la trebbiatura dei detti prodotti si effettui nella stessa aia, dopo ultimata la trebbiatura del grano, dovrà per essi applicarsi la tariffa corrispondente al cumulo di tutti i quantativi di prodotti trebbiati nella stessa aia o corte, maggiorata del 10 %.

Art. 2.

Se la trebbiatura verrà effettuata con l'uso dell'elevatore della paglia, le tariffe di cui all'art. 1 saranno maggiorate di L. 1 al q.le.

Nel caso in cui l'industriale trebbiatore esegua la pressatura della paglia con pressatori a proprio carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo gli verranno corrisposte L. 1,90, per ogni q.le di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industria L. 1,90 in più, per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 al q.le.

Art. 3.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 4.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurti i cereali colpiti nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 5.

Per il trasporto valgono gli usi e le consuetudini locali accertati o da accertarsi dal Consiglio provinciale dell'economia.

Per il trasporto dei gruppi trebbianti azionati da motore elettrico varranno gli usi e le consuetudini, accertati o da accertarsi dal Consiglio provinciale dell'economia per i gruppi trebbianti azionati da locomobili a vapore.

Art. 6.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorrerreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 7.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 8.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale
industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Fiume.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;
la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;
la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;
la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Fiume per la campagna 1943.

Art. 1.

La tariffa da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo, dell'avena e della sagale, compresa la pressatura della paglia è la seguente:
per qualsiasi quantitativo di prodotto L. 12 per q.le.

Art. 2.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 240 kg. di paglia risulti superato, il produttore dovrà corrispondere all'industriale L. 3 in più per ogni balla di paglia che ecceda quelle confezionate con i suddetti 240 kg. di paglia.

Art. 3.

Dato che la trebbiatura si svolge sempre in aie pubbliche la spesa per il trasporto del gruppo trebbiante fa sempre carico al trebbiatore.
Al trebbiatore fanno ugualmente carico tutte indistintamente le spese necessarie per la trebbiatura, compreso il vitto e alloggio al personale di macchina.
Al produttore agricolo fa tuttavia carico il personale d'aia, il trasporto del prodotto ed il filo di ferro.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 25%, la tariffa dovrà essere aumentata o diminuita in misura corrispondente alla perventuale di incidenza.
Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8%, la tariffa sarà aumentata o diminuita in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.
Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.
Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.
Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.
Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;
b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.
Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.
Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.
Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 7.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.
Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 8.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale
industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Foggia.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Foggia per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano (duro e tenero), dell'avena, dell'orzo, della segale, delle fave e delle altre leguminose da granella eseguite con trebbiatrici comunque azionate sono le seguenti:

per partite di qualsiasi quantitativo di prodotto: L. 8,75 al quintale.

Qualora il trebbiatore fornisca la squadra d'aia, le tariffe di cui sopra saranno maggiorate di L. 4,60 al quintale.

Quando il trebbiatore oltre la squadra d'aia, fornisca i carrettoni, le marinare, gli equini e loro conducenti, il vitto al personale e provveda altresì al trasporto dell'acqua per le locomobili ed alle altre spese inerenti al servizio, le tariffe di cui sopra saranno maggiorate di L. 10,10 al quintale.

Se la trebbiatura verrà eseguita con locomobile alimentate da paglia, il produttore agricolo dovrà fornire la paglia occorrente come combustibile e dovrà provvedere a sue spese alla costruzione del fornello.

Per la trebbiatura eseguita in aia pubblica, con tutte le spese a carico del trebbiatore, le tariffe, per qualsiasi quantitativo di prodotto, saranno di L. 18,85 al quintale.

Art. 2.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1, con una diminuzione di L. 0,40 al quintale.

Art. 3.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Per la squadra d'aia gli aumenti o le diminuzioni apportate ai salari saranno calcolati percentualmente, anche se l'aumento o la diminuzione sia inferiore all'8 %.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 4.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'articolo uno.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 5

Il trasporto dei gruppi trebbianti comunque azionati dal deposito o dalla rimessa ad aia pubblica, da aia pubblica ad altra aia pubblica, da aia aziendale ad aia pubblica, e da aia pubblica al deposito o alla rimessa è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti comunque azionati dal deposito o dalla rimessa ad aia aziendale, da aia aziendale ad altra aia aziendale è a carico del produttore. Il trasporto invece dei gruppi trebbianti dall'ultimo piazzamento al luogo di deposito o alla rimessa è a carico del trebbiatore.

Art. 6.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 7.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 8.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna qualora una

delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Forlì.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Forlì per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbitura sono le seguenti:

Grano e orzo:

In pianura per qualsiasi quantitativo di prodotto, L. 7,10 al quintale.

In collina per qualsiasi quantitativo di prodotto, L. 8,10 al quintale.

In montagna per qualsiasi quantitativo di prodotto, L. 9,10 al quintale.

Per il comune di Dovadola per qualsiasi quantitativo di prodotto L. 8,45 al quintale.

Per i Comuni dell'ex circondario di Rimini sarà applicata la tariffa di L. 7,10 al quintale.

Per i comuni di Montegridolfo, Mondaino, Germano, Montefiore, Montescudo, Montecolombo, Verucchio, San Clemente, in cui la tariffa sarà di L. 8,10 al quintale.

Tuttavia nelle località: Piano di S. Pietro in comune di Germano, a Levata in comune di Saludecio, a monte del Ponte in comune di Vernucchio, Casarola, al disotto della strada provinciale in comune di S. Clemente e S. Andrea in Casale, al disotto della strada consorziale Riccione Tavoleto, sempre in comune di S. Clemente nella quasi località la tariffa sarà di L. 7,10 al quintale.

Avena.
(Trebbiatura eseguita come per il grano).

In pianura per qualsiasi quantitativo di prodotto L. 7,55 al quintale.

In collina per qualsiasi quantitativo di prodotto L. 9 al quintale.

In montagna per qualsiasi quantitativo di prodotto L. 9,10 al quintale.

Grani da seme.

In pianura per qualsiasi quantitativo di prodotto, L. 7,40 al quintale.

In collina per qualsiasi quantitativo di prodotto, L. 8,65 al quintale.

In montagna per qualsiasi quantitativo di prodotto, L. 9,30 al quintale.

La trebbiatura dei grani da seme dovrà essere eseguita dopo la trebbiatura degli altri grani. Inoltre là dove esistono più qualità di grano da seme, non si potrà trebbiare una qualità se prima non si è trebbiata tutta l'altra qualità e se non si sarà eseguita la preventiva pulizia della macchina.

Tutte le tariffe di cui sopra saranno aumentate del 10 % nel caso di grani mietuti meccanicamente.

Per la trebbiatura della segale si applicheranno le tariffe sopra fissate per il grano e l'orzo maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al quintale.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1, con una diminuzione di L. 0,40 al quintale, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 3.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 4.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'articolo uno.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una

maggiorazione percentuale corrispondente al per cento liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 5.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa, alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al quintale sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al quintale.

Art. 6.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 7.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 8.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale
industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ.

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Frosinone.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo plementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Frosinone per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena, sono le seguenti:

per piazzatura fino a 20 quintali, L. 10,50 al quintale;
per piazzatura fino a 50 quintali, L. 9,60 al quintale;
per piazzatura fino a 100 quintali, L. 9,30 al quintale;
per piazzatura oltre i 100 quintali, L. 8,40 al quintale.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbitrice in un'aia o corte dove si effettui la lavorazione di cereali, appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Se la trebbiatura sarà effettuata con l'uso dell'elevatore della paglia le tariffe di cui all'art. 1 saranno aumentate di L. 0,40 al quintale.

Nel caso in cui l'industriale esegua la pressatura della paglia, con quattro pressatori a suo carico e filo di ferro a carico del produttore, verranno corrisposte L. 2,60 per ogni quintale di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale L. 2,60 in più per ogni quintale di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta dell'agricoltore, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle con un filo longitudinale interno sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per quintale.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrente per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al quintale.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 per la trebbiatura effettuata con trattore con una diminuzione di L. 0,40 al quintale, ferma restando l'applicazione della norma generale relativa ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del Commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'articolo 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbitura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica, o da aia aziendale ad aia pubbilca è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al quintale sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motore elettrico o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al quintale.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale
industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Genova.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Genova per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena, sono le seguenti:

per piazzatura fino a q.li 6: L. 68 anche per i quantitativi minimi;

per piazzatura oltre i q.li 6: L. 11,30 al q.le.

Per la trebbiatura effettuata con trebbiatrici portatili (mano macchina) per qualsiasi quantitativo di prodotto:

se azionari a mano: L. 9,20 al q.le;

se azionari da motore a scoppio: L. 11,70 al q.le.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a metri 4.

Per la trebbiatura della segale, le tariffe suddette saranno maggiore del 20 %.

Qualora il vitto al personale di macchina venga fornito dal trebbiatore, il produttore agricolo dovrà rimborsargliene la spesa in ragione di L. 0,50 per ciascun lavoratore e per ogni q.le di prodotto trebbiato.

Art. 2.

Nel caso in cui il trebbiatore esegua la pressatura della paglia, con pressatori a suo carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo, gli verranno corrisposti L. 2 per ogni q.le di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale L. 2 in più, per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che su richiesta del produttore agricolo esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale, per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per q.le.

Se la trebbiatura sarà effettuata con l'uso dell'elevatore della paglia le tariffe, di cui all'art. 1 saranno maggiorate di L. 0,50 al q.le.

Nel caso che il trebbiatore fornisca il vitto ai pressatori i compensi, di cui ai due precedenti capoversi, saranno maggiorati di L. 0,75 per q.le.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo, le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrice azionata da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1, con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8% le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificata dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del Commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, i trasporti dei gruppi trebbianti comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se trattasi di gruppi comunque azionati e di trebbiatrici «mano macchina» azionati da motori a scoppio.

Il trasporto delle trebbiatrici «mano macchina» azionate a mano da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del produttore agricolo.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità il trasporto dei gruppi trebbianti, meno le trebbiatrici «mano macchina» comunque azionate, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, le prime due tariffe di cui all'art. 1 saranno aumentate del 10 %.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo

del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di con con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale
industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Gorizia.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Gorizia per la campagna 1943.

Art. 1.

La tariffa da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano è la seguente per piazzature di qualsiasi quantitativo di prodotto.

per la zona alle destra dell'Isonzo, il Collio escluso, L. 9,70 al quintale;

per la zona del Collio nonchè per quella alla sinistra dell'Isonzo, con esclusione per quest'ultima della parte di pianura che risulta delimitata dalla città di Gorizia, dall'Isonzo, dal Vipacco e dalla strada carrozzabile che dal ponte di Montespino porta a Gorizia, L. 12 al q.le;

per la zona di pianura alla sinistra dell'Isonzo che risulta delimitata dalla città di Gorizia, dall'Isonzo, dal Vipacco e dalla strada carrozzabile che dal ponte di Montespino porta a Gorizia, L. 11 al q.le;

per la zona di montagna compreso l'altipiano della Bainsizza, la tariffa verrà stabilita preventivamente tra produttore agricolo ed industriale trebbiatore e comunicata a cura dei medesimi alle rispettive Unioni provinciali.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a m. 4.

Per le prime tre zone, nel caso in cui si effettui la trebbiatura di partite superiori a 80 q.li di grano, di un solo proprietario, con lavoro ininterrotto, le parti potranno concordare una riduzione da apportare alla tariffa, di cui sopra, che non dovrà superare L. 1 al q.le.

Per le stesse zone, se si effettui la trebbiatura di partite superiori a 120 q.li di grano di un solo proprietario con lavoro ininterrotto, le parti potranno concordare una riduzione da apportare alla tariffa suddetta, la quale non potrà superare L. 1,40 al quintale.

Per la trebbiatura della segala, dell'orzo e dell'avena, la tariffa suddetta sarà maggiorata del 20 %.

Art. 2.

Per le prime tre zone di cui all'art. 1, ove il trebbiatore esegua la pressatura della paglia con pressatori a proprio carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo gli verranno corrisposte L. 2 per ogni q.le di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello in granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore dovrà corrispondere all'industriale L. 2 in più per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale, per la legatura delle balle, con uno solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per q.le.

Per l'uso dell'elevatore della paglia la tariffa di cui all'art. 1 sarà maggiorata di L. 0,50 al q.le.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo, le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 per la trebbiatura effettuata con trattore, con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8% le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificata dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, i trasporti dei gruppi trebbianti comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tale caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate dall'art 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulati convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Grosseto.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Grosseto per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:
per piazzature inferiori a 10 q.li, L. 9,45 al q.le;
per piazzature fino a 25 q.li, L. 8,60 al q.le;
per piazzature fino a 75 q.li, L. 8,10 al q.le;
per piazzature oltre 75 q.li, L. 7,60 al q.le.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali, appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Se la trebbiatura sarà effettuata con l'uso dell'elevatore della paglia, le tariffe saranno maggiorate di L. 0,60 al q.le.

Nel caso in cui l'industriale esegua la pressatura della paglia con due pressatori a proprio carico e filo di ferro a carico dell'agricoltore, verranno corrisposte L. 1,80 per ogni q.le di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore dovrà corrispondere all'industriale L. 1,80 in più per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta dell'agricoltore, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per q.le.

Art. 3.

Qualora il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dell'agricoltore, le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Se la trebbiatura verrà effettuata con trebbiatrici azionate con motore elettrico e l'energia sarà fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 per la trebbiatura effettuata con trattore diminuita di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8% le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tale caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 040 al q.le sulle tariffe riportate dall'art 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulla tariffa concordata, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulati convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con l'Unione dei lavoratori dell'agricoltura.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una

delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè.

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Imperia.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Imperia per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena, sono le seguenti:

per piazzature fino a 6 q.li, anche per quantità minime, L. 68 al q.le;

per piazzature oltre i 6 q.li, L. 11,30 al q.le;

Per la trebbiatura effettuata con trebbiatrici portatili (mano macchina) per qualsiasi quantitativo di prodotto:

se azionate a mano, L. 9,20 al q.le;

se azionate da motore a scoppio, L. 11,70 al q.le.

Per piazzatura deve intedersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a m. 4.

Per la trebbiatura della segale, le tariffe suddette saranno maggiorate del 20 %.

Qualora il vitto al personale di macchina venga fornito dal trebbiatore, il produttore agricolo dovrà rimborsaregliene la spesa in ragione di L. 0,50 per ciascun lavoratore e per ogni q.le di prodotto trebbiato.

Art. 2.

Nel caso in cui il trebbiatore esegua la pressatura della paglia, con pressatori a suo carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo, gli verranno corrisposte L. 2 per ogni q.le di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello in granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale L. 2 in più per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che su richiesta del produttore agricolo, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale, per la legatura delle balle, con un solo fillo longitudinale interno, sarà corrisposta un'ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per q.le.

Se la trebbiatura sarà effettuata con l'uso delll'elevatore della paglia le tariffe di cui all'art. 1 saranno maggiorate di L. 0,50 al q.le.

Nel caso che il trebbiatore fornisca il vitto ai pressatori i compensi di cui ai due precedenti capoversi saranno maggiorati di L. 0,75 per q.le.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1, con una diminuzione di L. 0,40 al q.le ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 % le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale d'incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale d'incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale d'incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificata dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, mag-

giorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, i trasporti dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove s'inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se trattasi di gruppi comunque azionati e di trebbiatrici «mano macchina» azionate da motori a scoppio.

Il trasporto delle trebbiatrici «mano macchina» azionate a mano da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del produttore agricolo.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità il trasporto dei gruppi trebbianti, meno le trebbiatrici «mano macchina» comunque azionate, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, le prime due tariffe di cui all'art. 1 saranno aumentate del 10%.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gl'interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e s'intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale
industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di L'Aquila.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di L'Aquila per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena, sono le seguenti:

1ª zona - Comprende i comuni di: L'Aquila, Tornimparte, Scoppito, Montereale, Capitignano, Cagnano Amiterno, Barete, Pizzoli, S. Demetrio nei Vestini, Poggio Picense, Fossa, Core, Fagnano Alto, Fontecchio Tione, Barisciano, S. Pio delle Camere, Prata d'Ansidonia, Caporciano, Navelli, Collepietro, Castel del Monte, Calascio, Castelvecchio, Calvisio, Carapelle, S. Stefano, Capestrano, Ofena, Villa S. Lucia, Campotosto, Molina Aterno, Acciano, Castelvecchio Subequo, Secinaro, Cagliano Aterno, Castel di Ieri, Goriano Sicoli:

per partite fino a 20 q.li, L. 8,80 al q.le;
per partite oltre i 20 q.li, L. 8,50 al q.le.

2ª zona - Comprende i comuni di: Sulmona, Bagnara, Introdacqua Pettorano, Pacentro, Pratola Peligna, Roccacasale, Corfinio, Vittorito, Raiano, Prezza:

per partite di qualsiasi quantitativo di prodotto, L. 8,20 al q.le.

3ª zona - Comprende i comuni di Rivisondoli, Roccapia, Pescocostanzo, Canzano, Campo di Giove, Roccaraso, Castel di Sangro, Ateleta, Scontrone, Alfedena, Scanno, Cocullo, Anversa, Villalago, Barrea, Civitella Alfedena, Villetta Barrea, Opi, Pescasseroli:

per partite di qualsiasi quantitativo di prodotto, L. 6,30 al q.le.

4ª zona - Comprende i comuni di: Avezzano, Celano, Luco dei Marsi, Trasacco, Collelongo, Villa Vallelonga, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, Ovindoli, Pescina, Gioia dei Marsi, Ortucchio, Collarmele, Cerchio, Aielli, Ortona de. Marsi, Bisegna, Tagliacozzo Sgurgola Marsicana, Magliano dei Marsi, Sante Marie, Cappadocia, Capistrello, Cese (Avezzano), Castellafiume, Civitella Roveto, Canistro, Civitadantino, Morino, S. Vincenzo Valle Roveto, Balsorano, Carsol., Pereto, Rocca di Botte, Oricola, Massa d'Albe e Lecce dei Marsi:

per partite fino a 20 q.li, L. 9,15 al q.le;
per partite fino a 50 q.li, L. 8,35 al q.le;
per partite fino a 100 q.li, L. 8 al q.le;
per partite oltre 100 q.li, L. 7 al q.le.

Per la trebbiatura della segale le tariffe suddette saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Nel caso in cui il vitto al personale di macchina venga fornito dal trebbiatore, le tariffe saranno aumentate di L. 0,75 al q.le.

Se la trebbiatura viene eseguita con trebbiatrici munite di solo trinciapestapaglia, le tariffe saranno maggiorate di L. 1,80 al q.le e se effettuata con il solo grancrivello, le tariffe saranno aumentate di L. 0,70 al q.le.

Qualora la trebbiatura sia effettuata con trebbiatrici munite di trinciapestapaglia con l'accoppiamento del grancrivello, le tariffe saranno maggiorate di L. 2,45 al q.le.

Nel caso in cui la squadra d'aia, composta di un camaiolo, di quattro lavoratori ausiliari e di due donne, sia posta a carico del trebbiatore, il produttore agricolo dovrà rimborsargliene la spesa in ragione di L. 2,20 al q.le.

Se il trebbiatore provvede, a sue spese, alla fornitura del vitto alla squadra d'aia, il produttore agricolo dovrà rimborsargliene la spesa in ragione di L. 1,15 al q.le.

Art. 3.

Per l'uso dell'elevatore della paglia le tariffe saranno maggiorate di L. 0,50 al q.le.

Nel caso in cui l'industriale esegua la pressatura della paglia, con tre pressatori a carico del trebbiatore e filo di ferro a carico del produttore agricolo, gli verranno corrisposte L. 2,10 al q.le, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale L. 2,10 in più, per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta dell'agricoltore, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta un'ulteriore maggiorazione di L. 0,30 al q.le.

Se il trebbiatore provveda a sue spese alla fornitura del vitto ai pressatori, il produttore agricolo è tenuto a rimborsargliene la spesa in ragione di L. 0,55 al q.le.

Art. 4.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per le operazioni di trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1, con una diminuzione di L. 0,40 al q.le ferma restando l'applicazione delle norme relative ai trasporti.

Art. 5.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale d'incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale d'incidenza.

Per la squadra d'aia gli aumenti o le diminuzioni apportati ai salari saranno calcolati percentualmente, anche se l'aumento o la diminuzione sia inferiore all'8 %.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificata dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 6.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 7.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove s'inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 8.

Le Organizzazioni stipulanti nell'interesse dei propri rappresentanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gl'interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 9.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 10.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e s'intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di La Spezia.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di La Spezia per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena, sono le seguenti:

per piazzature fino a q.li 6, L. 58,50 anche se trattasi di quantitativi inferiori;

per piazzature oltre i q.li 6, L. 9,70 al q.le.

Per la trebbiatura effettuata con trebbiatrici portatili (mano macchina) per qualsiasi quantitativo di prodotto:

se azionate a mano, L. 8,70 al q.le;

se azionate da motore a scoppio, L. 11,20 al q.le.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Qualora il vitto al personale di macchina venga fornito dal trebbiatore, il produttore agricolo dovrà rimborsagliene la spesa in ragione di L. 0,50 per ciascun lavoratore e per ogni quintale di prodotto trebbiato.

Art. 2.

Nel caso in cui il trebbiatore esegua la pressatura della paglia con pressatori a suo carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo gli verranno corrisposte L. 2 per ogni quintale di prodotto, perchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello in granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale L. 2 in più per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore, che su richiesta del produttore, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale, per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta un'ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per q.le.

Se la trebbiatura sarà effettuata con l'uso dell'elevatore della paglia, le tariffe di cui all'art. 1 saranno aumentate di L. 0,50 al q.le.

Nel caso che il trebbiatore fornisca il vitto ai pressatori, i compensi di cui ai due precedenti capoversi saranno maggiorati di L. 0,75 per q.le.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1, con una diminuzione di L. 0,40 al q.le ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 % le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale d'incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale d'incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui al comma precedente, la percentuale d'incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificata dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col precedente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art 6.

Le parti concordano che, i trasporti dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove s'inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se trattasi di trebbitrici portatili (mano macchina) azionate a motore; fa carico invece al produttore agricolo se trattasi di trebbiatrici portatili (mano macchina) azionate a mano e di gruppi trebbianti comunque azionati.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità il trasporto dei gruppi trebbianti, meno le trebbiatrici « mano macchina » comunque azionate, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, le corrispondenti tariffe di cui all'art. 1 saranno aumentate del 10 %.

Se il trasporto dei gruppi trebbianti comunque azionati, meno le trebbiatrici (mano macchina) viene effettuato dal trebbiatore, le prime due tariffe riportate all'art. 1, saranno aumentate di L. 0,60 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gl'interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e s'intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Lecce.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Lecce per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena, eseguite con trebbiatrici munite di trinciapestapaglia con l'accoppiamento del grancrivello, sono le seguenti per qualsiasi quantitativo di prodotto:

in aie private o aziendali, L. 10,90 al q.le;

in aie pubbliche, con tutte le spese a carico del trebbiatore, compreso il personale d'aia, vitto allo stesso ed i mezzi necessari per l'allontanamento della paglia e delle pule dalla trebbiatrice, L. 19,20 al q.le.

Ove la trebbiatura venga eseguita con gruppi trebbianti sforniti di trinciapestapaglia e grancrivello, le tariffe saranno diminuite di L. 2 al q.le.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20%.

Art. 2.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per le operazioni di trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo, le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione della norma relativa ai trasporti.

Art. 3.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15%, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all' 8%, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Per la squadra d'aia gli aumenti o le diminuzioni apportati ai salari saranno calcolati percentualmente, anche se l'aumento o la diminuzione sia inferiore all' 8%.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificata dalle Organizzazioni stipulanti le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 4.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20%, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20%, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 5.

Le parti concordano che il trasporto dei gruppi trebbianti comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motori a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 6.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 7.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 8.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale
industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Littoria.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente conte Volpi di Misurata, rappresentato dal prof. Balella Giovanni;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Littoria per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

per piazzature fino a 25 q.le, L. 9,60 al q.le;
per piazzature fino a 100 q.le, L. 8,80 al q.le;
per piazzature fino a 400 q.li, L. 7,60 al q.le;
per piazzature oltre 400 q.li, L. 6,60 al q.le.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiori del 20%.

Ove l'industriale fornisca il personale ausiliario completo, compreso il trasporto del vitto occorrente al personale stesso, le tariffe suddette saranno aumentate di L. 3 al q.le.

Se l'industriale provvederà a sue spese all'allontanamento della paglia e delle pule dalla trebbiatrice le tariffe di cui sopra saranno aumentate di L. 1,60 al q.le.

Qualora l'industriale provveda a sue spese al trasporto dei covoni dal luogo di produzione alla trebbiatrice (carrucola), le tariffe di cui sopra saranno aumentate di L. 6 al q.le.

Art. 2.

Quando la trebbiatura venga effettuata con l'uso dell'elevatore della paglia, le tariffe di cui all'art. 1 saranno aumentate di L. 0,40 al q.le.

Se la trebbiatura verrà effettuata con l'uso della paglia con due pressatori a carico dell'industriale e ferro a carico del produttore agricolo verrà corrisposto L. 1,70 per ogni q.le di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20% quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale L. 1,70 in più per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta dell'agricoltore, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle con un solo filo longitudinale interno sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per q.le.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per le operazioni di trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo, le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 per la trebbiatura effettuata con trattore con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai rapporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15%, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8%, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Per la squadra d'aia gli aumenti o le diminuzioni apportati ai salari saranno calcolati percentualmente, anche se l'aumento o la diminuzione sia inferiore all'8%.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificata dalle Organizzazioni stipulanti le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20%, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20%, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che il trasporto dei gruppi trebbianti comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Livorno.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente conte Volpi di Misurata, rappresentato dal prof. Balella Giovanni;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Livorno per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena, sono le seguenti:

per piazzature fino a 8 q.li, L. 90;
per piazzature fino a 50 q.li, L. 9,50 al q.le;
per piazzature oltre i q.li 50, L. 8,75 al q.le.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali, appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Qualora il trebbiatore fornisca, laddove esiste la consuetudine, la squadra d'aia (localmente detta « squadra sbalzi ») composta di 10 uomini, le tariffe di cui sopra saranno maggiorate di L. 5,50 al q.le. Per ogni uomo in meno fornito, tale cifra sarà diminuita di L. 0,35 al q.le.

Il trasporto del combustibile da un'aia all'altra è a carico del produttore agricolo.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20%.

Art. 2.

Qualora la trebbiatura venga eseguita con l'uso dell'elevatore della paglia, le tariffe di cui all'art. 1 saranno maggiorate di L. 0,50 al q.le.

Nel caso in cui l'industriale esegua la pressatura della paglia con pressatori a suo carico e filo di ferro a carico del produttore, verranno corrisposte L. 2, per ogni q.le di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20% quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore dovrà corrispondere all'industriale L. 2 in più per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta dell'agricoltore esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la lega-

tura delle balle con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata in aie poste in alta collina o in montagna le tariffe di cui all'art. 1 saranno maggiorate di L. 0,70 al q.le.

Art. 3.

Quando il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dall'agricoltore le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Se la trebbiatura viene effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 per la trebbiatura effettuata con trattore con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai rapporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso 15%, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all' 8%, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Per la squadra d'aia gli aumenti o le diminuzioni apportati ai salari saranno calcolati percentualmente, anche se l'aumento o la diminuzione sia inferiore all' 8%.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificata dalle Organizzazioni stipulanti le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20%, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20%, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che il trasporto dei gruppi trebbianti comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Per il trasporto da aia ad aia dei gruppi trebbianti comunque azionate, valgono gli usi e le consuetudini locali.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatirce, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale
industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Lucca.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente presidente conte Volpi di Misurata, rappresentato dal professor Balella Giovanni;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;
la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;
la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;
la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;
la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;
la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;
la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;
la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Lucca per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:
per grani tardivi tagliati a paglia lunga, L. 10,10 al q.le;
per grani precoci o tagliati a paglia corta, L. 9,60 al q.le;
per grani trebbiati con trebbiatrici a mano macchina, L. 8,50 al q.le.
Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Se la trebbiatura viene effettuata con l'uso dell'elevatore della paglia le tariffe di cui all'art. 1 saranno maggiorate di L. 0,50 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga eseguita con la contemporanea pressatura della paglia con personale e filo di ferro a carico del trebbiatore verrà corrisposto al trebbiatore una maggiorazione di L. 1 ogni quintale di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore dovrà corrispondere all'industriale L. 1 in più per ogni quintale di paglia che superi il detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta dell'agricoltore, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per quintale.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,60 al quintale.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrice azionata da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 per la trebbiatura effettuata con trattore, con una diminuzione di L. 0,40 al quintale, ferma restando l'applicazione della norma generale relativa ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati, per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al quintale sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,30 al quintale.

Art. 7.

Le organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con l'Unione dei lavoratori dell'agricoltura.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Macerata.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente conte Volpi di Misurata, rappresentato dal professor Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Macerata per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

per piazzature fino a q.li 20, grani mietuti e grani precoci: L. 142; grani tardivi falciati: L. 157;

per piazzature fino a q.li 50, grani mietuti e grani precoci: L. 6,70 al q.le; grani tardivi falciati: L. 7,70 al q.le;

per piazzature fino a q.li 100, grani mietuti e grani precoci: L. 6,20 al q.le; grani tardivi falciati: L. 7,20 al q.le;

per piazzature oltre i q.li 100, grani mietuti e grani precoci: L. 6 al q.le; grani tardivi falciati: L. 7 al q.le.

Qualora la trebbiatura si effettui in aie poste in alta collina o in montagna e per le sole piazzature di difficile accesso le tariffe di cui sopra saranno aumentate di L. 0,90 al q.le, convenendosi peraltro che gli esercenti le trebbiatrici non potranno rifiutarsi di effettuare la trebbiatura nelle aie suddette.

Per la trebbiatura della segale le tariffe da applicarsi saranno quelle di cui sopra maggiorate del 20 %.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali, appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a quattro metri.

Art. 2.

Qualora la trebbiatura venga eseguita con l'uso dell'elevatore della paglia le tariffe di cui all'art. 1 saranno maggiorate di L. 6,40 al quintale.

Ove la trebbiatura sia eseguita con l'uso dell'elevatore della pula le tariffe di cui all'art. 1 saranno aumentate di L. 0,30 al quintale.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo, le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al quintale.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 per la trebbiatura effettuata con trattore, diminuite di L. 0,50 al quintale, ferma restando l'applicazione della norma generale relativa ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati, per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al quintale sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motori a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,30 al quintale.

Art. 7.

Le organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Mantova.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Mantova per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo, dell'avena e della segale sono le seguenti:

Trebbiatura con paglia sciolta:

per quantitativi fino a q.li 30, L. 8,10 al q.le;

per quantitativi da oltre q.li 30 e fino a q.li 75, L. 7,70 al quintale;

per quantitativi da oltre q.li 75 e fino a q.li 130, L. 7,30 al quintale;

per quantitativi da oltre q.li 130, L. 6,90 al quintale.

Qualora il combustibile venga fornito dal produttore agricolo, le tariffe suddette saranno diminuite di L. 1,65 al quintale.

Trebbiatura e contemporanea pressatura della paglia (due pressatori a carico del trebbiatore, filo di ferro a carico del produttore agricolo):

per quantitativi fino a q.li 30, L. 9,70 al q.le;

per quantitativi da oltre q.li 30 e fino a q.li 75, L. 9,20 al quintale;

per quantitativi da oltre q.li 75 e fino a q.li 130, L. 8,80 al quintale;

per quantitativi da oltre q.li 130, L. 8,40 al quintale.

Nel caso in cui il combustibile sia fornito dal produttore agricolo le tariffe di cui sopra saranno diminuite di L. 1,85 al quintale.

Art. 2.

Al trebbiatore, che su richiesta del produttore, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per quintale.

Qualora nella trebbiatura di una partita si effettui la pressatura della paglia parzialmente, il produttore agricolo sarà tenuto a corrispondere le tariffe concordate per la trebbiatura con contemporanea pressatura della paglia sull'intero quantitativo di prodotto trebbiato: nel qual caso però, nel periodo di tempo in cui non si esegua la pressatura i due pressatori saranno adibiti ai lavori di aia, restando a carico del trebbiatore la spesa relativa al loro salario.

Qualora non venga usata la pressatrice della paglia, i due pressatori saranno adibiti ai lavori d'aia e la spesa relativa al loro salario verrà dall'agricoltore rimborsata al trebbiatore.

Art. 3.

Qualora la trebbiatrice venga effettuata con trebbiatrice azionata da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1, con una diminuzione di L. 40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati, per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al quintale sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,30 al quintale.

Art. 7.

Le organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una nistero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale
industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Matera.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in in provincia di Matera per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

Trebbiatura eseguita con gruppi trebbianti azionati da trattori:

con trebbiatrici munite di battitore di lunghezza fino a cm. 91, L. 11 al q.le;

con trebbiatrici munite di battitore di lunghezza superiore a cm. 91, L. 9,25 al q.le;

Trebbiatura con gruppi trebbianti azionati da locomobili a vapore:

con trebbiatrici munite di battitore di lunghezza fino a cm. 91, L. 9 al q.le;

con trebbiatrici munite di battitore di lunghezza superiore a cm. 91, L. 7,25 al q.le.

Qualora la trebbiatura si effettui nelle « aie di accentramento » cioè in quelle aie dove si procede normalmente alla trebbiatura di piccole partite non superiori a q.li 18 ciascuna, le tariffe di cui sopra saranno maggiorate del 15 %.

La trebbiatura in aie pubbliche di qualsiasi quantitativo di prodotto, eseguita con gruppi trebbianti comunque azionati e con trebbiatrici munite di battitore di qualsiasi lunghezza, L. 18,10 al quintale.

Per la trebbiatura della segale le tariffe di cui sopra saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Nelle aie private e di accentramento il personale d'aia è a carico del produttore agricolo.

Nelle aie pubbliche il personale d'aia è a carico dell'esercente la macchina trebbiatrice.

Per le aie private e di accentramento il vitto al personale di macchina non è a carico dell'industriale trebbiatore. Per le aie pubbliche, il vitto al personale di macchina e d'aia sarà somministrato secondo le consuetudini accertate o da accertarsi dal Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 3.

La paglia da servire per azionare le locomobili a vapore nelle aie private, nelle pubbliche ed in quelle di accentramento è a totale carico del produttore agricolo.

La costruzione dei fornelli per le locomobili adibite alla trebbiatura nelle aie private e di accentramento è a carico dei produttori agricoli; nelle aie pubbliche la detta costruzione è a carico del trebbiatore.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico e l'energia elettrica sia fornita dal produttore agricolo si applicheranno le tariffe previste per la trebbiatura effettuata con locomobili a vapore.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico e l'energia sia fornita dal trebbiatore le tariffe saranno quelle previste dall'art. 1 per la trebbiatura effettuata con trattore, con una diminuzione di L. 0,40 al q.le.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del carburante o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario al personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Per la squadra d'aia gli aumenti o le diminuzioni apportate ai salari saranno calcolate percentualmente, anche se l'aumento o la diminuzione sia inferiore all'8%.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industiale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati dal deposito o dalla rimessa alla prima aia dove si inizia la trebbiatura fa sempre carico al trebbiatore e allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto di gruppi trebbianti comunque azionati da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale o da aie di accentramento ad altra aia di accentramento, da aia aziendale ad aia di accentramento, da aia di accentramento ad aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore, è posto a carico dei produttori se i gruppi trebbianti sono azionati da locomobile a vapore o da motore elettrico.

Quando si tratti di gruppi trebbianti azionati da trattore, se per disagiate condizioni di viabilità il trasporto dei gruppi trebbanti da aia ad aia (sia aziendale che di accentramento) non si potesse effettuare con i mezzi normali e il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventnali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esecente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alla altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Messina.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Messina per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena, eseguite con trebbiatrici munite di trinciapestapaglia con l'accoppiamento del gran crivello, sono le seguenti:

per postazioni fino a 10 q.li, L. 14,40 al q.le;
per postazioni fino a 30 q.li, L. 13,20 al q.le;
per postazioni fino a 100 q.li, L. 12 al q.le;
per postazioni oltre 100 q.li, L. 11 al q.le.

Per postazione o piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a metri 4.

Qualora la trebbiatura sia effettuata con trebbiatrici munite di battitore di lunghezza inferiore ai 75 centimetri le tariffe saranno maggiorate di L. 0,50 al q.le.

Ove la trebbiatura si effettui in aie poste in montagna o di difficile accesso — per tali si intendono le piazzature poste in luoghi dove la trebbiatrice non può essere trainata dal trattore, ma per il trasporto di essa occorre l'impiego di animali — le tariffe di cui sopra saranno aumentate di L. 1 al q.le.

Per la trebbiatura del frumento mietuto a paglia lunga, le tariffe suddette saranno aumentate di L. 1 al q.le.

La fornitura del vitto al personale di macchina, e, eventualmente la fornitura dei mezzi di trasporto per l'acquisto delle vivande, son a carico del produttore agricolo. Ove il vitto non venga somministrato, il produttore agricolo dovrà rimborsare l'importo all'esercente la trebbiatrice nella misura stabilita dai contratti collettivi provinciali di lavoro.

Nel caso in cui la trebbiatura sia effettuata con gruppi trebbianti sforniti di trinciapestapaglia e granscrivello, le tariffe suddette saranno diminuite di L. 2 al q.le.

Art. 2.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1, con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti.

Art. 3.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero per ciascuna voce o pel complesso il 5%, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario al personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 4.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità :

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo all'Istituto di assiclurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 5.

Le parti che concordano, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa..

Il trasporto di gruppi trebbianti comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tale caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 6.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore ell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 7.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 8.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alla altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Milano.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Milano per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

Trebbiatrici azionate da locomobile a vapore.

Tariffa per quintale di cereale.

	A paglia sciolta	Pressatura della paglia
Per piazzature fino a q.li 25	L. 7,35 al q.le	più L. 2,30 al q.le
Per piazzature fino a q.li 45	» 6,05 »	» » 2 — »
Per piazzature fino a q.li 150	» 4,90 »	» » 1,75 »
Per piazzature fino a q.li 300	» 4,50 »	» » 1,60 »
Per piazzature fino a q.li 600	» 4,35 »	» » 1,45 »
Per piazzature oltre q.li 600	» 4,25 »	» » 1,40 »

Tariffa per ettolitro di cereale.

	A paglia sciolta	Pressatura della paglia
Per piazzature fino a hl. 30	L. 5,55 ad hl.	più L. 1,75 ad hl.
Per piazzature fino a hl. 60	» 4,60 »	» » 1,50 »
Per piazzature fino a hl. 200	» 3,70 »	» » 1,30 »
Per piazzature fino a hl. 400	» 3,40 »	» » 1,20 »
Per piazzature fino a hl. 800	» 3,20 »	» » 1,10 »
Per piazzature oltre hl. 800	» 3,15 »	» » 1,05 »

Trebbiatrici azionate da motore elettrico.

Qualora il motore elettrico e l'energia siano forniti dal produttore agricolo si applicheranno le tariffe previste per le trebbiatrici azionate da locomobile a vapore con una riduzione rispettivamente di L. 0,60 al q.le ovvero di L. 0,45 per hl. di cereale trebbiato.

Se il motore elettrico è fornito dall'industriale trebbiatore e l'energia è fornita dal produttore agricolo si applicheranno le tariffe previste per le trebbiatrici azionate da locomobile a vapore diminuite rispettivamente di L. 0,20 per q.le ovvero di L. 0,15 per hl. di cereale trebbiato.

Quando il motore elettrico sia fornito dal trebbiatore e questi fornisca anche l'energia elettrica si applicheranno le tariffe previste per le trebbiatrici azionate da locomobile a vapore aumentate rispettivamente di 0,90 per q.le ovvero di 0,70 per hl. di cereale trebbiato.

Trebbiatrici azionate da trattore.

Tariffe per quintale di cereale.

	A paglia sciolta	Pressatura della paglia
Per piazzature fino a q.li 10	L. 11,60 al q.le	più L. 3,30 al q.le
Per piazzature fino a q.li 25	» 10,10 »	» » 3,10 »
Per piazzature fino a q.li 45	» 9,10 »	» » 2,80 »
Per piazzature fino a q.li 150	» 7,80 »	» » 2,50 »
Per piazzature fino a q.li 300	» 7,05 »	» » 2,20 »
Per piazzature fino a q.li 600	» 6,80 »	» » 2,10 »
Per piazzature oltre q.li 600	» 6,60 »	» » 2 — »

Tariffe per ettolitro di cereale.

	A paglia sciolta	Pressatura della paglia
Per piazzature fino a hl. 15	L. 8,75 ad hl.	più L. 2,50 ad hl.
Per piazzature fino a hl. 30	» 7,75 »	» » 2,35 »
Per piazzature fino a hl. 60	» 7,15 »	» » 2,10 »
Per piazzature fino a hl. 200	» 6 — »	» » 1,90 »
Per piazzature fino a hl. 400	» 5,35 »	» » 1,65 »
Per piazzature fino a hl. 800	» 5,10 »	» » 1,55 »
Per piazzature oltre hl. 800	» 4,95 »	» » 1,50 »

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Per la trebbiatura dell'avena, se la fatturazione sarà effettuata ad hl., si applicheranno le tariffe di cui sopra ridotte del 50 %

Trebbiatura eseguita in aie pubbliche.

Per la trebbiatura eseguita in aie pubbliche si applicheranno le tariffe di cui sopra ridotte del 14%.

Per aia pubblica si intende qualunque località nella quale una macchina trebbiatrice esegua la trebbiatura per conto di più produttori, senza spostamenti per un periodo non inferiore a 4 giorni.

Art. 2.

Nel caso in cui l'industriale esegua la pressatura della paglia a lui faranno carico i pressatori mentre il filo di ferro farà carico al produttore agricolo.

Le tariffe per la pressatura della paglia previste nell'art. 1 si applicheranno con l'intesa che il peso della paglia non superi di oltre il 20% quello della granella. Nell'ipotesi invece che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo, oltre alle tariffe previste per la pressatura nell'art. 1, dovrà corrispondere all'industriale trebbiatore per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto un compenso pari a quello previsto nelle tabelle di cui al detto art. 1 per la pressatura dei primi 120 kg. di paglia.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale intorno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per q.le.

Art. 3.

Nel caso di trebbiatura eseguita con trebbiatrici azionate da locomobile a vapore il combustibile farà carico al produttore agricolo.

Nel caso di trebbiatura eseguita con trebbiatrici azionate da trattore il carburante farà carico al trebbiatore.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15%, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati dal deposito o dalla rimessa alla prima aia dove si inizia la trebbiatura fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe previste per gruppi trebbianti azionati da trattore dall'art. 1.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale quando i gruppi trebbianti sono azionati da locomobile a vapore o da motore elettrico, è a carico del produttore.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Modena.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Modena per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

per piazzature fino a 50 q.li, L. 8,40 al q.le;

per piazzature fino a 150 q.li, L. 8,20 al q.le;

per piazzature oltre i 150 q.li, L. 7,80 al q.le.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali, appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Nelle zone di montagna per qualsiasi quantità di prodotto L. 9,20 al q.le.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Nel caso in cui il trebbiatore esegua la pressatura della paglia, con due pressatori a proprio carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo, gli verranno corrisposte L. 1,80 in più per ogni q.le di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale L. 1,80 in più per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 al q.le.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo, le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,20 al q.le.

Quando si effettui la pressatura della paglia e il combustibile o l'energia elettrica siano forniti dal produttore agricolo la tariffa di cui all'art. 2 sarà diminuita di L. 0,40 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Qualora sia usata come combustibile la pula, di proprietà del produttore agricolo, le tariffe suddette saranno diminuite di L. 0,60 al q.le, e la tariffa per la pressatura verrà diminuita di L. 0,10 al q.le.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20%, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motori a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,30 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industiarli previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale
industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Napoli.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Napoli per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena, con personale d'aia e vitto allo stesso, a carico del trebbiatore, sono le seguenti:

per partite fino a q.li 10:
- con lo spostamento delle macchine, L. 20 al q.le;
- senza lo spostamento delle macchine, L. 16,50 al q.le;

per partite fino a q.li 20:
- con lo spostamento delle macchine, L. 17 al q.le;
- senza lo spostamento delle macchine, L. 15,50 al q.le;

per partite fino a 70 q.li, L. 15 al q.le;
per partite fino a 160 q.li, L. 14,50 al q.le.
per partite superiori a 160 q.li, L. 14 al q.le.

Per la trebbiatura della segale le tariffe di cui sopra saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Qualora il trebbiatore esegua l'abbicatura della paglia le tariffe di cui all'articolo precedente saranno maggiorate di L. 1,50 al q.le.

Per l'uso dell'elevatore della paglia le tariffe saranno maggiorate di L. 0,50 al q.le.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrice azionata da motore elettrico e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1, con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Per la squadra d'aia gli aumenti o le diminuzioni apportate ai salari saranno calcolati percentualmente, anche se l'aumento o la diminuzione sia inferiore all'8%.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motori a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti nell'interesse dei propri rappresentati, convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventnali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale
industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Novara.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Novara per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena, sono le seguenti:

	Pianura (3 persone a carico del trebbiatore)	Collina (5 persone a carico del trebbiatore)
per piazzature fino a q.li 20	L. 8,60 al q.le	L. 9,40 al q.le
per piazzature fino a q.li 50	» 7,90 »	» 8,60 »
per piazzature oltre q.li 50	» 7,20 »	» 8 — »

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Qualora per contratto o per consuetudine, accertato o da accertarsi dal Consiglio provinciale dell'economia il trebbiatore sia tenuto a fornire il vitto al personale di macchina, il vitto stesso va considerato in L. 0,20 al q.le di prodotto, per ciascun lavoratore occupato. Nel caso in cui il trebbiatore anzichè fornire il vitto corrisponda l'equivalente in danaro si applica la stessa valutazione. Se il trebbiatore non fornisce detto vitto, le tariffe di cui sopra saranno diminuite di L. 0,20 al q.le per ciascun lavoratore addetto alla macchina.

Qualora l'industriale trebbiatore abbia a suo carico un numero di persone inferiore a quello sopra fissato, le tariffe saranno diminuite di L. 0,40 per q.le per ciascuna persona di meno.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Se la trebbiatura sia effettuata con l'uso dell'elevatore della paglia le tariffe suddette saranno aumentate di L. 0,40 al q.le.

Nel caso in cui l'industriarle esegua la pressatura della paglia con due pressatori a proprio carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo gli verranno corrisposte L. 1,40 al q.le di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale L. 1,40 in più per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta dell'agricoltore, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 al q.le.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,40 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 per la trebbiatura effettuata con trattore con una diminuzione di L. 0,70 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificata dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motori a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con l'Unione dei lavoratori dell'agricoltura.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dell'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Nuoro.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Nuoro per la campagna 1943.

Art. 1.

La tariffa da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo, dell'avena e della segale è la seguente:

per qualsiasi quantitativo di prodotto:
se mietuto a mano, L. 13,50 al quintale;
se mietuto a macchina, L. 14 al quintale.

Qualora la trebbiatura venga effettuata in un determinato luogo scelto dal trebbiatore e nel quale i produttori agricoli convoglino i cereali da trebbiare, si applicheranno le tariffe suddette diminuite di L. 1 al quintale.

Il vitto al personale di macchina sarà fornito secondo gli usi e le consuetudini locali accertate o da accertarsi dal Consiglio provinciale delle corporazioni.

Art. 2.

Per l'uso dell'elevatore della paglia la tariffa di cui all'art. 1 sarà maggiorata di L. 0,50 al quintale.

Nel caso in cui l'industriale trebbiatore esegua la pressatura della paglia, con due pressatori a proprio carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo verranno corrisposte L. 1,80 per ogni quintale di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto di granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale trebbiatore L. 1,80 in più per ogni quintale di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per quintale.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo la tariffa di cui all'art. 1 sarà diminuita di L. 1,80 al quintale.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, la tariffa da applicarsi sarà quella prevista dall'art. 1 con una diminuzione di L. 0,40 al quintale, ferma restando l'applicazione della norma generale relativa ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, la tariffa dovrà essere aumentata o diminuita della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, la tariffa sarà aumentata o diminuita in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, sarà corrisposta la tariffa di cui all'articolo uno.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, la tariffa sarà maggiorata con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi i cui cereali abbiano avuto un uguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Orgonizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al quintale sulle tariffe riportate all'art. 1.

Qualora le coppie trebbianti siano azionate da motori a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al quintale.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale
industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Padova.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Padova per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

per piazzature fino a 10 q.li, L. 12,30 al q.le;
per piazzature fino a 50 q.li, L. 11,80 al q.le;
per piazzature fino a 100 q.li, L. 10 al q.le;
per piazzature fino a 300 q.li, L. 8,40 al q.le;
per piazzature oltre 300 q.li, L. 7,60 al q.le.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali, appartenenti ad uno o più produttori purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Nel caso in cui l'industriale trebbiatore esegua la pressatura della paglia con un pressatore a proprio carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo gli verranno corrisposte L. 1,40 per ogni quintale di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella. Nel caso in cui il trebbiatore impieghi due pressatori gli verranno corrisposte L. 1,80 al quintale.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale L. 1,40 in più per ogni quintale di paglia che superi detto rapporto, se l'industriale avrà impiegato un solo pressatore e L. 1,80 se ne avrà impiegati due.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per quintale.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica, occorrenti per la trebbiatura, siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,40 al quintale.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 con una diminuzione di L. 0,40 al quintale, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'articolo 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15%, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8%, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi i cui cereali abbiano avuto un uguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbitura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi staordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al quintale sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,20 al quintale.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Palermo.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Palermo per la campagna 1943.

Art. 1.

La tariffa da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena eseguite con trebbiatrici munite di trinciapestapaglia coll'accoppiamento del gran crivello,

con vitto al personale di macchina (un motorista, un aiuto motorista e due imboccatori) a carico dell'esercente la trebbiatrice, è la seguente:

per partite di qualsiasi quantità di prodotto L. 11,60 al quintale.

Qualora la fornitura della squadra d'aia, composta di 10 uomini e dotata di un mulo per l'allontanamento della paglia e delle pule, con vitto al personale a carico del trebbiatore sia effettuata dall'esercente la trebbiatrice, la tariffa sarà maggiorata di L. 6,70 al quintale.

La fornitura della legna occorrente alla cottura delle vivande di tutto il personale, nonchè la fornitura dell'acqua potabile occorrente al personale stesso, fa carico al produttore agricolo.

Ove la trebbiatura si effettui in aia posta ad un'altitudine superiore a metri 800 sul livello del mare, la tariffa sarà maggiorata di L. 1 al quintale.

Nel caso in cui la trebbiatura sia effettuata con gruppi trebbianti, sforniti di trinciapestapaglia e gran crivello, la tariffa sarà diminuita di L. 2 al quintale.

Art. 2.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo la tariffa di cui all'art. 1 sarà diminuita di L. 1,80 al quintale.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, la tariffa da applicarsi sarà quella prevista dall'art. 1 con una diminuzione di L. 0,40 al quintale, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti.

Art. 3.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Per la squadra d'aia gli aumenti o le diminuzioni apportate ai salari saranno calcolati percentualmente, anche se l'aumento o la diminuzione sia inferiore all'8%.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non risuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 4.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore dell'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorato di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione di produttori dei fondi finitimi i cui cereali abbiano avuto un uguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Orgonizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 5.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbitura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono esser forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al quintale sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al quintale.

Art. 6.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 7.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 8.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Parma.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Parma per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

per piazzature fino a q.li 50, L. 7,75 al q.le;

per piazzature fino a q.li 150, L. 7,50 al q.le;

per piazzature fino a q.li 500, L. 6,70 al q.le;

per piazzature oltre i q.li 500, L. 6,35 al q.le.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Nel caso in cui il trebbiatore esegua la pressatura della paglia, con un pressatore a proprio carico e filo di ferro a carico del produttore, gli verranno corrisposte L. 1,40 per ogni q.le di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20% quello della granella.

Qualora il trebbiatore impieghi un numero di pressatori superiore a quello indicato nel comma precedente, per ogni pressatore in più verrà corrisposto L. 0,40 al q.le.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale trebbiatore L. 1,40 in più per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto, salvo l'ulteriore aumento di L. 0,40 per ogni pressatore in più.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 al q.le.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 % le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le copie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico delp roduttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,30 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatura, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Pavia.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Pavia per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena, comprensiva del vitto al personale di macchina (un meccanico o motorista o fochista e due imboccatori), sono le seguenti:

Zona degli ex circondari di Pavia e Mortara:
- per piazzature fino a 15 q.li, L. 11,40 al q.le;
- per piazzature fino a 50 q.li, L. 9,50 al q.le;
- per piazzature fino a 100 q.li, L. 7,80 al q.le;
- per piazzature fino a 200 q.li, L. 6,75 al q.le;
- per piazzature oltre i 200 q.li, L. 6,50 al q.le.

Zona dell'ex circondario di Voghera:
- per piazzature fino a 15 q.li, L. 11,05 al q.le;
- per piazzature fino a 25 q.li L. 10,25 al q.le;
- per piazzature fino a 50 q.li, L. 8,90 al q.le;
- per piazzature fino a 100 q.li, L. 7,70 al q.le;
- per piazzature fino a 250 q.li, L. 7,20 al q.le;
- per piazzature fino a 500 q.li, L. 7 al q.le;
- per piazzature oltre i 500 q.li, L. 6,70 al q.le.

Per piazzature deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali, appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Nel caso in cui l'industriale trebbiatore esegua la pressatura della paglia con un pressatore a proprio carico (al quale dovrà somministrare anche il vitto) e filo di ferro a carico del produttore agricolo gli verranno corrisposte L. 1,20 per ogni q.le di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Quando la pressatura della paglia venga eseguita con pressapaglia munita di elevatore o aspiratore la corresponsione di cui sopra verrà aumentata di L. 0,40 al q.le.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale, se trattasi di pressa normale, L. 1,20 in più per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto, se trattasi di pressa, munita di elevatore od aspiratore, L. 1,60 in più, per ogni quintale di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per q.le.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo, le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,40 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art 1 con una diminuzione di L. 0,50 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Quando il produttore agricolo fornisca il vitto al personale di macchina le tariffe, di cui all'art. 1, saranno diminuite di L. 0,20 al q.le, per ciascun operaio fornito dal trebbiatore.

Sarà altresì diminuita di L. 0,20 al q.le la corresponsione prevista dal 1° capoverso dell'art. 2 per l'eventuale vitto fornito dal produttore agricolo al pressatore.

Nel caso in cui gli imboccatori siano a carico del produttore agricolo le tariffe, di cui all'art. 1, saranno diminuite di L. 0,40 al q.le per ognuno degli imboccatori stessi.

Nel caso in cui il produttore agricolo fornisca il pressatore la corresponsione prevista dal 1° capoverso dell'art. 2 sarà diminuita di L. 0,40 al q.le.

Art. 5.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 % le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo

Art. 6.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagl'Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 7.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del tribbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,50 al q.le.

Art. 8.

Le Organizzazioni stipulati convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 9.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 10.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Perugia.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente conte Volpi di Misurata, rappresentato da Giovanni Balella;
la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;
la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;
la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;
la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;
la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;
la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;
la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;
la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Perugia per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

per piazzature fino a q.li 50, L. 8 al q.le;
per piazzature fino a q.li 130, L. 7,75 al q.le;
per piazzature oltre q.li 130, L. 7,50 al q.le.

Per piazzature fino a q.li 10 e per quelle da farsi in aie di difficile accesso, per riconosciute disagiate condizioni di viabilità, le tariffe di cui sopra saranno aumentate di L. 1,50 al q.le.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettua la lavorazione di cereali, appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con l'uso dell'elevatore della paglia le tariffe di cui all'art. 1 saranno aumentate di L. 0,50 al q.le.

Art. 3.

Qualora il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,70 al q.le.

Se la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrice azionata da energia elettrica e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 per la trebbiatura effettuata con trattore, diminuite di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15%, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi i cui cereali abbiano avuto un eguale danno;

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con l'Unione dei lavoratori dell'agricoltura.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Pesaro.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente conte Volpi di Misurata, rappresentato da Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Pesaro per la campagna 1043.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

Per postazioni di pianura:
grano falciato, L. 8 al q.le;
grano mietuto, L. 6,55 al q.le.

Per postazioni di montagna:
grano falciato, L. 9 al q.le;
grano mietuto, L. 7,75 al q.le.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con l'uso dell'elevatore della paglia le tariffe di cui all'art. 1, saranno maggiorate di L. 0,70 al q.le.

Se la trebbiatura verrà effettuata con l'uso dell'elevatore della pula le tariffe di cui all'art. 1, saranno maggiorate di L. 0,30 al q.le.

Art. 3.

Qualora il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Se la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico e la energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 per la trebbiatura effettuata con trattore, diminuite di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del carburante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai commi precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà indentificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispodente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potessero effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'inicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventnali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Pescara.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente conte Volpi di Misurata, rappresentata dal prof. Balella Giovanni;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

La Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Pescara per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

per piazzatura fino a 12 q.li, L. 95;

per piazzatura oltre i 12 q.li, L. 7,70 al q.le.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Qualora il vitto al personale di macchina venga fornito dal trebbiatore, il produttore dovrà rimborsargli la spesa, in ragione di L. 15 al giorno per ciascuna persona.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Se la trebbiatura sarà effettuata con l'uso dell'elevatore della paglia, le tariffe saranno maggiorate di L. 0,50 al q.le.

Nel caso in cui l'industriale esegua la pressatura della paglia con 4 pressatori a suo carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo gli verranno corrisposte L. 2,30 al q.le di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore dovrà corrispondere all'industriale L. 2,30 in più per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta dell'agricoltore esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 al q.le.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 per la trebbiatura effettuata con trattore, con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione della norma generale relativa ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai commi precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dell'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con l'Unione dei lavoratori dell'agricoltura.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Piacenza.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Piacenza per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

per piazzature fino a 25 q.li, L. 8,60 al q.le;
per piazzature fino a 50 q.li, L. 7,60 al q.le;
per piazzature fino a 100 q.li, L. 6,50 al q.le;
par piazzature fino a 450 q.li, L. 5,70 al q.le;
per piazzature oltre 450 q.li, L. 5,10 al q.le.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Per la trebbiatura della segale le tariffe di cui sopra saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Nel caso in cui l'industriale esegua la pressatura della paglia con due pressatori a proprio carico e filo di ferro a carico del produttore, gli verranno corrisposte L. 1,80 per ogni quintale di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore dovrà corrispondere all'industriale L. 1,80 in più per ogni quintale di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che su richiesta del produttore esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle con un solo filo longitudinale interno gli sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per quintale.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo, le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,40 al quintale.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 con una minuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido, o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potessero effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,30 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con l'Unione dei lavoratori dell'agricoltura e degli agricoltori.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Pisa.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente conte Volpi di Misurata, rappresentato da Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Pisa, per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

per piazzature inferiori a q.li 10, L. 10,50 al q.le;
per piazzature fino a q.li 25, L. 9,50 al q.le;
per piazzature oltre i q.li 25, L. 8,50 al q.le.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a quattro metri.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con l'uso dell'elevatore della paglia, le tariffe di cui al precedente art. 1 saranno aumentate di L. 0,50 al quintale.

Nel caso in cui l'industriale esegua la pressatura della paglia, con un pressatore a carico dell'industriale e filo di ferro a carico dell'agricoltore, gli verrà corrisposto L. 1,40 al quintale di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore dovrà corrispondere all'industriale L. 1,40 in più per ogni quintale di paglia che superi detto rapporto.

Per ogni pressatore fornito in più di quello sopra previsto verrà corrisposto al trebbiatore L. 0,40 per quintale.

Al trebbiatore che, su richiesta dell'agricoltore, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per quintale.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dall'agricoltore, le tariffe di cui all'articolo 1, saranno diminuite di L. 1,80 al quintale.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 per la trebbiatura effettuata con trattore, con una diminuzione di L. 0,40 al quintale, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero, per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati, sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificata dalle organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto e quindi sulle

maggiorazioni delle tariffe, le locali organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionate, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al quintale sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motori a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al quintale.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con l'Unione dei lavoratori dell'agricoltura.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale
Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Pistoia.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Pistoia per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

in aie poste in pianura (con trebbiatrici azionate da locomobili a vapore):

per piazzature fino a 25 q.li, L. 7,10 al q.le;
per piazzature oltre i 25 q.li, L. 0,60 al q.le;

(con trebbiatrici azionate da trattori):

per piazzature fino a 25 q.li, L. 10,10 al q.le;
per piazzature oltre i 25 q.li, L. 9,60 al q.le;

in aie poste in collina o in montagna (con trebbiatrici azionate da locomobili a vapore):

per piazzature fino a 25 q.li, L. 7,85 al q.le;
per piazzature oltre i 25 q.li, L. 6,40 al q.le;

(con trebbiatrici azionate da trattori):

per piazzature fino a 25 q.li, L. 10,60 al q.le;
per piazzature oltre i 25 q.li, L. 10,40 al q.le.

Per piazzature deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a metri 4.

Per la trebbiatura della segale, le tariffe suddette saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Per l'uso dell'elevatore della paglia le tariffe di cui all'articolo precedente saranno maggiorate di L. 0,90 al quintale.

Nel caso in cui il trebbiatore esegua la pressatura della paglia con pressatori a suo carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo gli verranno corrisposte L. 1,70 per ogni quintale di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello in granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale L. 1,70 in più per ogni quintale di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale, per la legatura delle balle con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per quintale.

Art. 3.

Se il carburante o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al quintale.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrice azionata da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1, con una diminuzione di L. 0,40 al quintale, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero, per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificata dalle organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto e quindi sulle maggiorazioni delle tariffe, le locali organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al quintale sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semovente, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con l'Unione dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale
Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Pola.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri rappresentata dal commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro rappresentata dal commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo rappresentata dal commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Pola per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo, dell'avena e della segale sono le seguenti:

Trebbiatura effettuata presso il produttore agricolo con vitto al personale a carico del trebbiatore:

	Sola trebbiatura	Trebbiatura e contemporanea pressatura della paglia
Grano	L. 11,30 al q.le	L. 14 — al q.le
Segale	» 11,30 »	» 14 — »
Orzo	» 11,60 »	» 13,50 »
Avena	» 10,90 »	» 13 — »

Trebbiatura effettuata presso il produttore agricolo con vitto al personale a carico del produttore stesso:

	Sola trebbiatura	Trebbiatura e contemporanea pressatura della paglia
Grano	L. 9,20 al q.le	L. 11,30 al q.le
Segale	» 9,20 »	» 11,30 »
Orzo	» 9,80 »	» 11,30 »
Avena	» 9,30 »	» 11 — »

Trebbiatura effettuata al domicilio del trebbiatore:

	Sola trebbiatura	Trebbiatura e contemporanea pressatura della paglia
Grano	L. 9,70 al q.le	L. 12 — al q.le
Segale	» 9,70 »	» 12 — »
Orzo	» 10,20 »	» 12 — »
Avena	» 9,50 »	» 11,50 »

Art. 2.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una maggiorazione di L. 0,30 al quintale.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura, siano forniti dal produttore agricolo, le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al quintale.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1, con una diminuzione di L. 0,40 al quintale, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero, per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati, sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificata dalle organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricole dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato, dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto e quindi sulle maggiorazioni delle tariffe, le locali organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionate, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al quintale sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con l'Unione dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale
Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Potenza.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri rappresentata dal commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro rappresentata dal commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo rappresentata dal commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Potenza per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo, dell'avena e delle fave sono le seguenti:

Trebbiatura eseguita in aie private.

Per qualsiasi quantitativo di prodotto lavorato con trebbiatrici (munite di trinciapestapaglia e grancrivello), con battitore fino a cm. 75 di lunghezza e con parte del personale d'aia a carico — secondo le consuetudini locali — del produttore agricolo L. 16,30 al quintale.

Per qualsiasi quantitativo di prodotto lavorato con trebbiatrici (munite di trinciapestapaglia e grancrivello), con battitore di lunghezza superiore a cm. 75 e con parte del personale d'aia a carico del produttore agricolo, secondo le consuetudini locali:

grano (tenero o duro), L. 12,50 al q.le;
orzo, L. 10,50 al q.le;
avena e fave, L. 9,35 al q.le.

Per qualsiasi quantitativo di prodotto lavorato con trebbiatrici munite di trinciapestapaglia e grancrivello con battitore di lunghezza superiore a cm. 75, con tutto il personale d'aia, il bestiame e tutte le spese di qualsiasi natura inerenti alla trebbiatura, a carico del trebbiatore:

grano (tenero o duro), L. 18,50 al q.le;
orzo, L. 16,50 al q.le;
avena e fave, L. 15,50 al q.le.

Trebbiatura eseguita in aie pubbliche.

A carico del trebbiatore tutto il personale di macchina e d'aia il bestiame e in genere tutte le spese di qualsiasi natura inerenti alla trebbiatura:

grano (tenero o duro), L. 18,50 al q.le;
orzo, L. 16,50 al q.le;
avena e fave, L. 15,50 al q.le.

Art. 2.

Se l'energia elettrica occorrente per la trebbiatura è fornita dal produttore agricolo, le tariffe di cui all'art. 1 sono diminuite di L. 1,80 al quintale.

Ove il combustibile (paglia) occorrente per la trebbiatura eseguita con locomobile, sarà fornito dal produttore agricolo, le tariffe, di cui all'art. 1, saranno diminuite di L. 1,20 al quintale.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 con una diminuzione di L. 0,40 al q.le.

Art. 3.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero, per ciascuna voce o nel complesso, il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Per la squadra d'aia gli aumenti e le diminuzioni apportati ai salari saranno calcolati percentualmente, anche se l'aumento o la diminuzione sia inferiore all'8 %.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai commi precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati, sul costo complessivo del servizio di tre

biatura, sarà identificata dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le Organizzazione non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 4.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto e quindi sulle maggiorazioni delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 5.

Le parti concordano che il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati è sempre ed in ogni caso a carico del trebbiatore.

Art. 6.

Le organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 7.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 8.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre o al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale
Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Ragusa.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Balella Giovanni;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Ragusa per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena, eseguite con trebbiatrici munite di trinciapestapaglia con l'accoppiamento del gran crivello, vitto al personale di macchina a carico dell'esercente la trebbiatrice, sono le seguenti: per partite di qualsiasi quantitativo di prodotto se effettuate:

con trebbiatrice munita di battitore della lunghezza di cm. 60 a 75 al q.le L. 16,80;

con trebbiatrice munita di battitore della lunghezza di cm. 76 a 91 al q.le L. 16,35;

con trebbiatrice munita di battitore della lunghezza di cm. 91 a 107 al q.le L. 15,35;

con trebbiatrice munita di battitore della lunghezza di cm. 107 ed oltre al q.le L. 13,65.

Ove la trebbiatura venga eseguita con gruppi trebbianti sforniti di trinciapestapaglia e gran crivello, le tariffe suddette saranno diminuite di L. 2 al q.le.

Art. 2.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore,

le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1, con una diminuzione di L. 0,40 al q.le ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti.

Art. 3.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 4.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 5.

Le parti concordano che il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al quintale sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motori a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al quintale.

Art. 6.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 7.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 8.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale
Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Ravenna.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Balella Giovanni;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro rappresentata dal commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Ravenna per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

Comuni dell'ex circondario di Ravenna:

per partite di qualsiasi quantitativo di grano e orzo L. 6,50 al quintale;

per partite di qualsiasi quantitativo di avena L. 6 al q.le.

Comuni dell'ex circondario di Lugo:

per partite di qualsiasi quantitativo di prodotto L. 6,50 al quintale.

Comuni dell'ex circondario di Faenza:

Zona Piana

(Faenza, Castelbolognese, Solarolo, Bagnara di Romagna):

per partite di qualsiasi quantitativo di prodotto L. 7,05 al quintale.

Zona Montana
(Brisighella, Casola Valsenio, Riolo):

per trebbiatrici con battitore fino a cm. 60 di lunghezza L. 8,90 al q.le;

per trebbiatrici con battitore da cm. 61 a cm. 75 di lunghezza L. 8,15 al q.le;

per trebbiatrici con battitore da cm. 76 a cm. 80 di lunghezza L. 8 al q.le;

per trebbiatrici con battitore da cm. 81 a cm. 91 di lunghezza L. 7,80 al q.le;

per trebbiatrici con battitore da cm. 92 a cm. 107 di lunghezza L. 7,15 al q.le;

per trebbiatrici con battitore oltre cm. 107 di lunghezza L. 7,05 al q.le.

Per la zona piana dell'ex circondario di Faenza il vitto al personale di macchina sarà corrisposto dall'industriale trebbiatore, e l'importo di esso è già calcolato nell'ammontare delle tariffe di cui sopra. In tutto il resto della Provincia il produttore agricolo dovrà corrispondere al trebbiatore, che fornisca il vitto al personale di macchina L. 0,30 per ogni quintale di prodotto trebbiato.

Art. 2.

Qualora il produttore agricolo intenda destinare il prodotto per seme, il trebbiatore su richiesta del produttore stesso avrà l'obbligo di procedere alla pulitura completa della trebbiatrice (le parti da pulire sono: il battitore, il brillatore, la seconda ventilazione e la testa dell'elevatore).

Per tale lavoro di pulitura il produttore agricolo dovrà corrispondere al trebbiatore, ogni volta che la pulitura stessa venga eseguita, L. 33,90 (trentatrè e cent. 90) una volta tanto.

Art. 3.

Nel caso in cui l'industriale trebbiatore esegua la pressatura della paglia con un pressatore a proprio carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo, gli verranno corrisposte L. 1,25 per ogni quintale di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto fra kg. 100 di prodotto di granella e kg. 120 di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale L. 1,25 in più per ogni quintale di paglia che superi il detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per q.le.

Art. 4.

Se il combustibile e l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo, le tariffe di cui all'art. 1, saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione della norma generale relativa ai trasporti di cui all'art. 7.

Art. 5.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificata dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 6.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 7.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al quintale sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al quintale.

Art. 8.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 9.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 10.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale
Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Reggio Calabria.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Balella Giovanni;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri rappresentata del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Reggio Calabria per la campagna 1943.

Art. 1.

La tariffa da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena è la seguente:

per qualsiasi quantitativo di prodotto L. 11 al q.le;

per la trebbiatura della segale la tariffa sarà maggiorata del 20 %.

Art. 2.

Se la trebbiatura è effettuata con l'uso dell'elevatore della paglia, la tariffa di cui all'art. 1 sarà maggiorata di L. 0,50 al quintale.

Nel caso in cui l'industriale esegua la pressatura della paglia con pressatori a proprio carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo gli verranno corrisposte L. 1,50 per ogni quintale di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale L. 1,50 in più per ogni quintale di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta del produtttore agricolo esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 al q.le.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo la tariffa di cui all'art. 1 sarà diminuita di L. 1,80 al quintale.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, la tariffa da applicarsi sarà quella prevista dall'art. 1, con una diminuzione di L. 0,40 al quintale, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, la tariffa dovrà essere aumentata o diminuita della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, tal tariffa sarà aumentata o diminuita in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, sarà corrisposta la tariffa di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, la tariffa sarà maggiorata con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata da una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al quintale sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al quintale.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale
Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Reggio Emilia.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Balella Giovanni;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri rappresentata del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro rappresentata dal commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo rappresentata dal commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Reggio Emilia per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

per qualsiasi quantitativo di prodotto L. 7,70 al quintale.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Nel caso in cui l'industriale esegua la pressatura della paglia con due pressatori a suo carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo, gli verranno corrisposte L. 1,80 per ogni quintale di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore dovrà corrispondere all'industriale L. 1,80 in più per ogni quintale di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta dell'agricoltore, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per legatura delle balle con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per quintale.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al quintale.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrice azionata da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 per la trebbiatura effettuata con trattore diminuite di L. 0,40 al quintale, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15%, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione della clausola di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che il trasporto dei gruppi trebbianti comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore, che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti beneficiando della riduzione di L. 0,40 al quintale sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al quintale.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con l'Unione dei lavoratori dell'agricoltura.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre ed al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale
Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Rieti.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri rappresentata del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro rappresentata dal commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo rappresentata dal commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Rieti per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena, con vitto al personale di macchina a carico del trebbiatore, sono le seguenti:

per qualsiasi quantitativo di prodotto, con trebbiatrici munite di battitura della lunghezza:

fino a cm. 75, L. 9,85 al q.le;
da oltre 75 cm. e fino a 91 cm., L. 8,55 al q.le;
da oltre 91 cm. e fino a 107 cm., L. 7,70 al q.le;
da oltre 107 cm., L. 7,20 al q.le.

Qualora il vitto al personale di macchina sia fornito dal produttore agricolo, il trebbiatore sarà tenuto a rimborsare la spesa, in ragione di L. 0,40 per ogni quintale di prodotto trebbiato.

Per la trebbiatura della segale le tariffe suddette saranno maggiorate del 5 %.

Art. 2.

Per l'uso dell'elevatore della paglia le tariffe di cui all'art. 1 saranno aumentate di L. 0,50 al quintale.

Nel caso in cui l'industriale trebbiatore esegua la pressatura della paglia, con personale a proprio carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo, gli verranno corrisposte L. 1,50 per ogni quintale di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore dovrà corrispondere all'industriale L. 1,80 in più per ogni quintale di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per quintale.

Qualora il personale occorrente per la pressatura della paglia sia fornito dal produttore agricolo, il trebbiatore gliene rimborserà la spesa in ragione di L. 0,60 al quintale.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica, occorrenti per la trebbiatura, siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,50 al quintale.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrice azionata da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1, con una diminuzione di L. 0,40 al quintale, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15%, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione della clausola di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificato dalle organizzazioni stipulanti le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'Accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che nòn si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e

che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti beneficiando della riduzione di L. 0,40 al quintale sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al quintale.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con l'Unione dei lavoratori dell'agricoltura.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre ed al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale
Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Roma.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Balella Giovanni;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri rappresentata dal commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro rappresentata dal commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo rappresentata dal commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Roma per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

piazzature fino a q.li 100, L. 8,50 al q.le;
piazzature fino a q.li 500, L. 8 al q.le;
piazzature oltre i q.li 500, L. 7,50 al q.le.

Per piazzature deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali, appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Quando l'industriale fornisca anche il personale d'aia le tariffe su riportate saranno aumentate di L. 3,20 al quintale comprensive del rimborso delle spese relative al trasporto del vitto al personale stesso.

Ove l'industriale provveda all'allontanamento della paglia e delle pule dalla trebbiatrice, le tariffe di cui sopra saranno aumentate di L. 1,60 al quintale.

Se l'industriale provvederà al trasporto dei covoni dal luogo di produzione alla trebbiatrice (carrucola), le tariffe di cui sopra saranno aumentate di L. 6 al quintale.

Il vitto al personale (tecnico, ausiliario e d'aia), non è a carico nè dell'industriale nè del produttore.

Art. 2.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con l'uso dell'elevatore della paglia le tariffe suddette saranno aumentate di L. 0,40 al quintale.

Nel caso in cui l'industriale esegua la pressatura della paglia con 4 pressatori a suo carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo gli verrà corrisposto L. 2,40 al quintale di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore dovrà corrispondere all'industriale L. 2,40 in più per ogni quintale di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta dell'agricoltore, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle con un filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per quintale.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore le tariffe di cui all'art. 1, saranno diminuite di L. 1,80 al quintale.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrice azionata da motore elettrico e l'energia sia fornita dal trebbiatore

le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 per la trebbiatura effettuata con trattore con una diminuzione di L. 0,40 al quintale, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15%, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione della clausola di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti beneficiando della riduzione di L. 0,40 al quintale sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al quintale.

Art. 7.

Le organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con l'Unione dei lavoratori dell'agricoltura.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre ed al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale
Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Rovigo.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;
la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;
la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;
la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;
la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Rovigo per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

per piazzature fino a 30 q.li, L. 10 al q.le;
per piazzature e fino a 50 q.li, L. 9,60 al q.le;
per piazzature fino a 100 q.li, L. 8,80 al q.le;
per piazzature fino a 200 q.li, L. 8,40 al q.le;
per piazzature fino a 350 q.li, L. 7,80 al q.le;
per piazzature fino a 450 q.li, L. 7,40 al q.le;
per piazzature oltre 450 q.li, L. 7,10 al q.le.

Per la piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a m. 4.

Per la trebbiatura della segale le suddette tariffe saranno aumentate del 20 %.

Art. 2.

Gli imboccatori restano disciplinati secondo le norme fissate dal patto di lavoro in vigore nella provincia che per opportunità si riporta:

« Nel cottimo di trebbiatura è comparso il lavoro di imboccatura del frumento. Se però il proprietario della macchina o il proprietario del grano richiedessero speciali imboccatori, questi dovranno essere pagati da chi li ha richiesti ».

Art. 3.

Per l'uso dell'elevatore della paglia, le tariffe di cui all'art. 1 saranno aumentate di L. 0,50 al q.le.

Nel caso in cui il trebbiatore esegua la pressatura della paglia, con un pressatore a suo carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo, gli verranno corrisposte L. 1,60 per ogni q.le di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello in granella.

Nell'ipotesi che il prodotto tra 100 kg. di prodotto in granella a 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale trebbiatore L. 1,60 in più per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che su richiesta del produttore agricolo, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale, per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta un'ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per q.le.

Art. 4.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo, le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrice azionata da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 con la diminuzione di L. 0,40 al q.le ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui al successivo art. 7.

Art. 5.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8%, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificata dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 6.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici, in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto, colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 7.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugulmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tale caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semovente, da motore elettrico o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 8.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantita-

tivo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 9.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 10.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale
Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Salerno.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincoa di Salerno per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

Tariffe a giornata.

Per ogni giornata lavorativa, da iniziarsi alle ore 7 per finire alle ore 19 con un'ora di intervallo:

se la trebbiatura è eseguita con trebbiatrice munita di battitore fino a cm. 75 di lunghezza, L. 680 per giornata;

se la trebbiatura è eseguita con trebbiatrice munita di battitore da cm. 76 a m. 1,07 di lunghezza, L. 770 per giornata;

se la trebbiatura è eseguita con trebbiatrice munita di battitore di lunghezza superiore a m. 1,07, L. 860 per giornata.

Il personale che dovrà essere fornito dal trebbiatore sarà composto di un macchinista e un fochista, oppure di un motorista e di un aiuto motorista ai quali il produttore agricolo dovrà fornire il vitto o l'equivalente in denaro nonchè degli imboccatori, di un paglierino e di un insaccatore.

Tariffe ragguagliate a q.le di cereale trebbiato.

Per partite fino a 10 q.li:
con piazzatura su richiesta dell'agricoltore, L. 9,35 al q.le;
con piazzatura per più agricoltori, L. 8,35 al q.le.

Per partite fino a 20 q.li:
con piazzatura a richiesta dell'agricoltore, L. 8,35 al q.le;
con piazzatura per più agricoltori, L. 8,15 al q.le.

Per partite fino a 70 q.li, L. 8,15 al q.le.

Per partite oltre 70 q.li, L. 7,65 al q.le.

Per trebbiatura eseguita con trebbiatrici azionate a mano per partite di qualsiasi quantitativo di prodotto, L. 6 al q.le.

Il personale che dovrà essere fornito dal trebbiatore sarà composto di un macchinista e di un fuochista, oppure di un motorista e un aiuto motorista, nonchè degli imboccatori di un paglierino e di un insaccatore. Il vitto per questo personale non sarà a carico del produttore agricolo.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Quando la macchina è munita di trinciapestapaglia le tariffe di cui sopra saranno aumentate di L. 1,20 per q.le.

Per le aie di difficile accesso le suddette tariffe saranno aumentate di L. 1 a quintale.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Art. 2.

Nel caso in cui l'industriale trebbiatore esegua la pressatura della paglia con pressatori a proprio carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo gli verranno corrisposte L. 1,90 per ogni q.le di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale trebbiatore L. 1,80 in più per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per q.le.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo, le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionata da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore,

le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 con la diminuzione di L. 0,40 al q.le ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificata dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corispondente al per cento dei danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, in cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici, in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali colpiti nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugulmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tale caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1 in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale
Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Sassari.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Sassari per la campagna 1943.

Art. 1.

La tariffa da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo, dell'avena e della segale è la seguente:

per partite di qualsiasi quantitativo di prodotto:

con trebbiatrici munite di battitore della lunghezza fino a cm. 75, L. 12,20 al q.le;

con trebbiatrici munite di battitore della lunghezzo di oltre 75 cm., L. 10,90 al q.le.

Art. 2.

Il vitto al personale di macchina (4 persone) sarà fornito secondo gli usi e le consuetudini locali accertate o da accertarsi dal Consiglio provinciale delle corporazioni.

Nel caso in cui il trebbiatore immetta personale in più o in meno delle 4 persone stabilite, la tariffa di cui sopra sarà aumentata o diminuita di L. 0,40 al q.le.

Qualora il trebbiatore fornisca la squadra d'aia, il produttore agricolo dovrà rimborsagliene la spesa in ragione di L. 3,80 al quintale.

Art. 3.

Per l'uso dell'elevatore della paglia la tariffa di cui all'art. 1 sarà maggiorata di L. 0,50 al q.le.

Nel caso in cui l'industriale esegua la pressatura della paglia con 2 pressatori a proprio carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo verranno corrisposte L. 1,80 per ogni q.le di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20% quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto di granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale L. 1,80 in più per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per q.le.

Art. 4.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo, la tariffa di cui all'art. 1 sarà diminuita di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrice azionata da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, la tariffa da applicarsi sarà quella prevista dall'art. 1 con una diminuzione di L. 0,40 al q.le ferma restando l'applicazione della norma generale relativa ai trasporti di cui all'art. 7.

Art. 5.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15%, la tariffa dovrà essere aumentata o diminuita della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8%, la tariffa sarà aumentata o diminuita in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Per la squadra d'aia gli aumenti o le diminuzioni apportati ai salari saranno calcolati percentualmente, anche se l'aumento o la diminuzione sia inferiore all'8%.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificata dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 6.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20%, sarà corrisposta la tariffa di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici, in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 7.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tale caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulla tariffa riportata all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semovente, da motore elettrico o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulla tariffa concordata, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 8.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle

eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 9.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 10.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale
Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Savona.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Savona per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena, sono le seguenti:

per piazzature fino a 15 q.li, L. 11,20 al q.le;
per piazzature fino a 50 q.li, L. 10,60 al q.le;
per piazzature fino a 100 q.li, L. 10,20 al q.le;
per piazzature oltre i 100 q.li, L. 9,70 al q.le.

Per la trebbiatura effettuata con trebbiatrici portatili mano macchina) per qualsiasi quantitativo di prodotto:

se azionate a mano, L. 9,20 al q.le;
se azionate da motore a scoppio, L. 11,70 al q.le.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a metri 4.

Per la trebbiatura della segale le tariffe suddette saranno maggiorate del 20 %.

Qualora il vitto al personale di macchina venga fornito dal trebbiatore il produttore agricolo dovrà rimborsagliene le spese in ragione di L. 0,40 per ciascun lavoratore e per ogni quintale di prodotto trebbiato.

Art. 2.

Nel caso in cui il trebbiatore esegua la pressatura della paglia, con pressatori a suo carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo, gli verranno corrisposte L. 2 per ogni quintale di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello in granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale L. 2 in più per ogni quintale di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che su richiesta del produttore agricolo, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale, per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per quintale.

Per l'uso dell'elevatore della paglia, le tariffe di cui all'art. 1 saranno di L. 0,50 al quintale.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al quintale.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrice azionata da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 con una diminuzione di L. 0,40 al quintale, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 % le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificata dalle organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, i trasporti dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia dove si inizia la trebbiatura fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è posto a carico del trebbiatore se trattasi di gruppi comunque azionati e di trebbiatrici mano macchina azionati da motore a scoppio.

Il trasporto delle trebbiatrici, mano macchina, azionate a mano da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del produttore agricolo.

Qualora però per particolari disagiate condizioni di viabilità il trasporto dei gruppi trebbianti meno le trebbiatrici (mano macchina) comunque azionate, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari le prime quattro tariffe di cui all'art. 1 saranno aumentate, d'accordo fra le parti, di una percentuale non superiore del 15 %.

Art. 7.

Le organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale
Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Siena.

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Volpi di Misurata rappresentata da Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri rappresentata dal commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro rappresentata dal commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo rappresentata dal commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Siena per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena, sono le seguenti:

Trebbiatura eseguita da trebbiatrici azionate da trattori.

Per piazzature fino a 15 q.li, prezzo da convenirsi fra le parti, purchè non superino le L. 143 senza accoppiamento del-

l'elevatore della paglia e L. 155 con l'accoppiamento dell'elevatore della paglia:

per piazzature fino a 30 q.li, L. 8,60 al q.le;
per piazzature fino a 60 q.li, L. 8,10 al q.le;
per piazzature oltre i 60 q.li, L. 7,60 al q.le.

Trebbiatura eseguita con trebbiatrici azionate da locomobili a vapore con combustibile a vapore del produttore.

Per piazzature fino a 15 q.li, prezzo da convenirsi fra le parti, purchè non superi le L. 112, senza l'accoppiamento dell'elevatore della paglia, e L. 127 con l'accoppiamento dell'elevatore della paglia:

per piazzature fino a 30 q.li, L. 7,30 al q.le;
per piazzature fino a 60 q.li, L. 6,80 al q.le;
per piazzature oltre i 60 q.li, L. 6,30 al q.le.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettua la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Qualora la trebbiatura si effettui in aie poste in località situate ad altimetria superiore ai 600 m. sul livello del mare, le tariffe di cui sopra saranno maggiorate del 10 %.

Art. 2.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con l'uso dell'elevatore della paglia le tariffe suddette, tranne quelle per le piazzature fino a 15 q.li per le quali il caso è sopra previsto, saranno aumentate di L. 0,80 al q.le.

Art. 3.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 per la trebbiatura effettuata con trattore diminuite di L. 0,40 al quintale, ferma restando l'applicazione della norma generale relativa ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 % le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificato dalle organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia dove si inizia la trebbiatura fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali, ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al quintale sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo il quale godrà di una riduzione sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1 in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 7.

Le organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con l'Unione dei lavoratori dell'agricoltura.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale
Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Siracusa.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Siracusa per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena eseguite con trebbiatrici munite di trinciapestapaglia con l'applicazione del grancrivello, sono le seguenti:

per partite fino a 200 q.li, L. 11,75, al q.le;
per partite oltre i 200 q.li, L. 11,25 al q.le.

Se il vitto al personale di macchina viene fornito dall'esercente la trebbiatrice, le tariffe di cui sopra saranno aumentate di L. 0,90 al quintale.

Qualora la squadra d'aia sia fornita dall'industriale trebbiatore, il quale corrisponde il vitto al personale stesso, le tariffe suddette saranno aumentate di L. 0,57 al quintale per ogni uomo, di L. 0,47 al quintale per ogni ragazzo o donna e di L. 1 al quintale per il mulo adibito all'allontanamento della paglia e delle pule.

Nel caso in cui la trebbiatura si effettui in aie poste ad una altitudine superiore a metri 800 sul livello del mare, le tariffe di cui sopra saranno aumentate di L. 1 al quintale.

Ove la trebbiatura venga eseguita con gruppi trebbianti sforniti di trinciapestapaglia e grancrivello, le tariffe suddette saranno diminuite di L. 2 al quintale.

Art. 2.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1, saranno diminuite di L. 1,80 al quintale.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1, con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti.

Art. 3.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 % le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Per la squadra d'aia gli aumenti o le diminuzioni apportate ai salari saranno calcolati percentualmente anche se l'aumento o la diminuzione sia inferiore all' 8%.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificata dalle organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 4.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 5.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia dove si inizia la trebbiatura fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse

effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 6.

Le organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 7.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dall'Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 8.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale
Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Sondrio.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Sondrio per la campagna 1943.

Art. 1.

La tariffa da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena, compresa la pressatura della paglia e la fornitura del filo di ferro, nonchè di tutto il personale occorrente ed il vitto al personale stesso, è la seguente:

per qualsiasi quantitativo di prodotto L. 18 al quintale.

Per la trebbiatura della segale, la tariffa sarà maggiorata del 20 %.

Art. 2.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al quintale.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1, con una diminuzione di L. 0,40 al quintale, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti.

Art. 3.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Per la squadra d'aia gli aumenti o le diminuzioni apportati ai salari saranno calcolati percentualmente, anche se l'aumento o la diminuzione sia inferiore all'8 %.

Gli aumenti e le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai commi precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificata dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 4.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20%, sarà corrisposta la tariffa di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, la tariffa sarà maggiorata con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione della tariffa, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 5.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia dove si inizia la trebbiatura, da aia pubblica ad altra aia pubblica, da aia aziendale ad altra aia aziendale, da aia pubblica ad aia aziendale e da aia aziendale ad aia pubblica fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, la tariffa riportata all'art. 1 sarà aumentata di L. 0,60 al quintale.

Art. 6.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 7.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 8.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale
Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Taranto.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Taranto per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena eseguite con trebbiatrici munite di trinciapestapaglia con l'accoppiamento del grancrivello sono le seguenti:

per qualsiasi quantitativo di prodotto.

in aie private (vitto al personale di macchina a carico del produttore agricolo) L. 12,20 al quintale;

in aie pubbliche, con tutte le spese di esercizio a carico del trebbiatore, compreso il personale d'aia, vitto allo stesso, e i mezzi necessari per l'allontanamento della paglia e delle pule dalla trebbiatrice, L. 19,50 al quintale.

Ove la trebbiatura venga eseguita con gruppi trebbianti sforniti di trinciapestapaglia e grancrivello, le tariffe suddette saranno diminuite di L. 2 al quintale.

Per la trebbiatura della segale le tariffe di cui sopra saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Quando la trebbiatrice è azionata da locomobili a vapore, la fornitura dell'acqua fa carico al produttore agricolo in base alle consuetudini locali accertate o da accertarsi dal Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per le operazioni di trebbiature siano forniti dal produttore agricolo, le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al quintale.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore,

le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 con una diminuzione di L. 0,40 al quintale, ferma restando l'applicazione della norma relativa ai trasporti.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido e del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Per la squadra d'aia gli aumenti o le diminuzioni apportati ai salari saranno calcolati percentualmente, anche se l'aumento o la diminuzione sia inferiore all'8 %.

Gli aumenti e le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificata dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al quintale sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motori a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al quintale.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti nell'interesse dei propri rappresentanti convengono che il pagamento di quanto dovuto allo esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale
Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Teramo.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Teramo per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

per piazzature fino a q.li 10, L. 8,80 al q.le;
per piazzature fino a q.li 20, L. 8,60 al q.le;
per piazzature fino a q.li 50, L. 7,50 al q.le;
per piazzature fino a q.li 100, L. 7 — al q.le;
per piazzature oltre q.li 100, L. 6,70 al q.le.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Per la trebbiatura della segale, le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Se la trebbiatura sarà effettuata con l'uso dell'elevatore della paglia le tariffe di cui all'art. 1 saranno maggiorate di L. 0,40 al quintale.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo, le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al quintale.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 con una diminuzione di L. 0,40 al quintale, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite dalla corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti e le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, sarà corrisposta la tariffa di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al quintale sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al quintale.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato di campagna in campagna, qualora una

delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Terni.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;
la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;
la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;
la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;
la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;
la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;
la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;
la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;
la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Terni per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

per piazzature fino a q.li 10, L. 10 al q.le;
per piazzature fino a q.li 25, L. 9 al q.le;
per piazzature fino a q.li 75, L. 7,80 al q.le;
per piazzature oltre i q.li 75, L. 6,80 al q.le.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione dei cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Se la trebbiatura sarà effettuata con l'uso dell'elevatore della paglia, le tariffe di cui all'art. 1 saranno maggiorate di L. 0,30 al quintale.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura saranno forniti dal produttore agricolo, le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,60 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1, con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all' 8%, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificata dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa, alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio dai lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatuora.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti, non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale
Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Torino.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Balella Giovanni;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazone degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo rappresentata dal commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Torino per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per la trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

per piazzature fino a q.li 20, L. 185 anche se per quantità minime;

per piazzature fino a q.li 60, L. 9,20 al q.le;

per piazzature fino a q.li 150, L. 8,80 al q.le;

per piazzature oltre i 150 q.li, L. 8,20 al q.le.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti nella trebbiatrice stessa.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Nel caso in cui il produttore agricolo sia nell'assoluta impossibilità di fornire il vitto al personale di macchina, il vitto stesso sarà fornito dal trebbiatore al quale il produttore stesso dovrà corrispondere un compenso di L. 1,80 per ogni q.le di cereale trebbiato.

Art. 2.

In caso in cui l'industriale trebbiatore esegua la pressatura della paglia con pressatori a proprio carico e filo di ferro a carico del produttore gli verranno corrisposte L. 2 per ogni q.le di prodotto trebbiato purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 Kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale trebbiatore L. 2 in più per ogni quintale di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 al q.le.

Il trebbiatore non è tenuto a procedere alla pressatura della pula.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1, saranno rispettivamente diminuite di L. 2,80, nel caso di gruppi trebbianti azionati da locomobili, o di L. 1,50, nel caso di gruppi trebbianti azionati da motori elettrici.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con gruppi trebbianti azionati da motore elettrico le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 con una diminuzione di L. 0,70 al q.le.

Se la trebbiatura sarà eseguita con gruppi trebbianti fissi azionati da motori elettrici o da forza idraulica le tariffe di cui all'art. 1 saranno ridotte del 15 %.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8%, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificata dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Il trasporto dei gruppi trebbianti comunque azionati è a carico del produttore agricolo.

Quando detto trasporto venga invece effettuato dal trebbiatore, il produttore dovrà corrispondere al trebbiatore i seguenti compensi:

per il trasporto del gruppo trebbiante non munito di pressapaglia L. 30;

per il trasporto del gruppo trebbiante munito di pressapaglia L. 50.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatuora.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti, non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale
Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Trapani.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Balella Giovanni;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazone degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Trapani per la campagna 1943.

Art. 1.

La tariffa da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena, eseguite con trebbiatrici munite

di trinciapestapaglia con l'applicazione del grancrivello è la seguente:

per partite di qualsiasi quantitativo di prodotto, L. 11,05 al quintale.

Se il vitto al personale di macchina viene fornito dall'esercente la trebbiatrice, la tariffa sarà aumentata di L. 0,75 al q.le.

Qualora la squadra d'aia sia composta di 8 uomini e dotata di un mulo, con vitto, al personale stesso, fornito dall'esercente la trebbiatrice, la tariffa sarà maggiorata di L. 5,60 al q.le.

La fornitura della legna occorrente alla cottura delle vivande di tutto il personale, nonchè la fornitura dell'acqua potabile, occorrente al personale stesso, fa carico al produttore agricolo.

Nel caso in cui la trebbiatura si effettui in aie poste ad una altitudine superiore a metri 800 sul livello del mare, le tariffe suddette saranno aumentate di L. 1 al q.le.

Ove la trebbiatura venga eseguita con gruppi trebbianti sforniti di trinciapaglia e grancrivello la tariffa di cui sopra sarà diminuita di L. 2 al q.le.

Art. 2.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo la tariffa di cui all'art. 1 sarà diminuita di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, la tariffa da applicarsi sarà quella prevista dall'art. 1, con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti.

Art. 3.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all' 8%, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Per la squadra d'aia gli aumenti o le diminuzioni apportate ai salari saranno calcolati percentualmente, anche se l'aumento o la diminuzione sia inferiore all' 8%.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificata dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 4.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 5.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa, alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Quaolra però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 6.

Le Organizzazioni stipulanti nell'interesse dei propri rappresentati convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente L. trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 7.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo bene visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 8.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti, non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale
Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regola- esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la pro- mento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali vincia di Trento.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente conte Volpi di Misurata, rappresentata dal prof. Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazone degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri rappresentata del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo rappresentata dal commissario ministeriale Rosario Labadessa;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali esistenti in provincia di Trento per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena, comprensive del vitto al personale di macchina, che farà carico al trebbiatore, sono le seguenti:

per partite di qualsiasi quantitativo di prodotto L. 10 al quintale;

per trebbiatura effettuata con trebbiatrici mano-macchina L. 8,50 al quintale;

per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Nel caso in cui l'industriale esegua la pressatura della paglia, con pressatori e filo di ferro a carico del produttore agricolo verrà corrisposto L. 1 per ogni quintale di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella. Qualora il trebbiatore fornisca i pressatori gli verranno corrisposte, per ogni pressatore fornito L. 0,40 in più per ogni quintale di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale L. 1 in più per ogni quintale di paglia che superi detto rapporto e, nel caso il trebbiatore fornisca i pressatori L. 0,40 in più per ogni pressatore e per ogni quintale di paglia che superi il rapporto di cui sopra.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo, esegua la pressatura compressa, munita di dispositivo speciale, per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per quintale.

Se la trebbiatura sarà effettuata con l'uso dell'elevatore della paglia le tariffe di cui all'art. 1 saranno maggiorate di L. 0,50 al quintale.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore le tariffe di cui all'art. 1, saranno diminuite di L. 1,80 al quintale.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 con una diminuzione di L. 0,40 al quintale, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'articolo 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelle che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori di fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei territori limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia,

dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dell'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale al altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al quintale sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motori a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'articolo 1, in ragione di L. 0,40 al quintale.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale
Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
R. Labadessa

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Treviso.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri rappresentata del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

La Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro rappresentata dal commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Treviso per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

per piazzature fino a 10 q.li, L. 11,80 al q.le;
per piazzature fino a 50 q.li, L. 11,10 al q.le;
per piazzature fino a 100 q.li, L. 10,40 al q.le;
per piazzature fino a 150 q.li, L. 9,80 al q.le;
per piazzature fino a 200 q.li, L. 9,20 al q.le;
per piazzature oltre i 200 q.li, L. 8,40 al q.le.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Per i gruppi trebbianti fissi quale sia il quantitativo di prodotto la tariffa è di L. 6,50 al quintale.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Nel caso in cui il trebbiatore esegua la pressatura della paglia, con due pressatori a proprio carico e filo di ferro a carico del produttore, verranno corrisposte L. 2,20 per ogni quintale di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale L. 2,20 in più per ogni quintale di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 al quintale.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al quintale.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con gruppi trebbianti mobili azionati da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1, prima parte, con una diminuzione di L. 0,40 al quintale, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelle che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori di fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei territori limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dell'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Il trsporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al quintale sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motori a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'articolo 1, in ragione di L. 0,40 al quintale.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale
Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Trieste.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri rappresentata del commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

La Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro rappresentata dal commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali in provincia di Trieste per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per la trebbiatura del grano sono le seguenti:

Zona del Carso e Postumiese.

Per partite di qualsiasi quantitativo di prodotto, sia che si effettui o no la pressatura della paglia, L. 13,50 al quintale.

Zona Monfalconese e Muggesano.

Per partite di qualsiasi quantitativo di prodotto L. 10,60 al quintale.

Per la zona del Muggesano in caso di trebbiatura di quantitativi di grano di proprietà di un solo produttore che non superi i due quintali le tariffe sopra previste saranno maggiorate di L. 1.

Per entrambe le zone, qualora si effettui la trebbiatura di partite superiori a 80 quintali di grano di un solo proprietario, con lavoro ininterrotto, il produttore agricolo ed il trebbiatore potranno concordare una riduzione alle tariffe di cui sopra, riduzione che in ogni caso non potrà superare L. 1 al quintale.

Per entrambe le zone, qualora si effettui la trebbiatura di partite superiori a 120 quintali di grano di un solo proprietario, con lavoro ininterrotto, il produttore agricolo ed il trebbiatore potranno concordare una riduzione alle tariffe di cui sopra, riduzione che in ogni caso non dovrà superare L. 1,40 al quintale.

Per la trebbiatura della segale, dell'orzo e dell'avena le tariffe sopra previste saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Per l'Agro Monfalconese e Muggesano nel caso in cui il trebbiatore esegua la pressatura della paglia, con pressatori a proprio carico e filo di ferro a carico del produttore, gli verranno corrisposte L. 2 per ogni quintale di prodotto trebbiato purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere al trebbiatore L. 2 in più per ogni quintale di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per quintale.

Per la zona del Carso e Postumiese, qualora si effettui la pressatura della paglia, saranno applicabili il secondo e terzo comma del presente articolo.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al quintale.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 per la trebbiatura effettuata con trattore, con una diminuzione di L. 0,40 al quintale, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelle che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente accordo.

Qualora le organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori di fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei territori limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dell'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale al adtra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azioneti da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al quintale sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motori a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'articolo 1, in ragione di L. 0,40 al quintale.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispet-

tivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misu- , corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale
Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Udine.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona dal commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

La Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Udine per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, comprensive della pressatura della paglia, (con pressatori e filo di ferro a carico del trebbiatore) sono le seguenti:

Trebbiatura eseguita con trebbiatrici fisse.

Per partite fino a q.li 20, L. 11 al q.le.

Per partite superiori a 20 q.li di un solo proprietario, trebbiate senza interruzione diurna, L. 10,10 al q.le.

Trebbiatura eseguita con trebbiatrici semi-fisse.

Per partite fino a q.li 20, L. 11,50 al q.le.

Per partite superiori a q.li 20 di un solo proprietario, trebbiate senza interruzione diurna, L. 10,55 al q.le.

Trebbiatura eseguita con trebbiatrici mobili.

Per partite fino a q.li 150, L. 12 al q.le.

Per partite superiori a 150 q.li di grano di un solo proprietario, trebbiate senza interruzione diurna potrà concordarsi tra produttore e trebbiatore una riduzione della tariffa di cui sopra, riduzione che non potrà superare L. 1,85 al q.le.

Per partite superiori a 300 q.li di grano di un solo proprietario, trebbiate senza interruzione diurna potrà concordarsi tra produttore e trebbiatore una riduzione sulla tariffa di cui sopra riduzione che non potrà superare L. 2,80 al q.le.

Per la trebbiatura della segale, dell'orzo e dell'avena per tutti i tipi di macchina e di qualsiasi quantitativo di prodotto la tariffa è stabilita in L. 12,50 per ogni q.le di cereale trebbiato.

Per trebbiatrici fisse si intendono quelle che durante la campagna non si spostano dalla loro sede abituale, per trebbiatrici semifisse si intendono quelle che si spostano verso una o più piazze, dove si proceda la trebbiatura col sistema dell'aia pubblica; per trebbiatrici mobili si intendono quelle che si spostano da aia ad aia.

Art. 2.

Le tariffe di cui sopra presuppongono che a 100 kg. di granella corrispondano 125 kg. di paglia.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 125 kg. di paglia risulti superato il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale trebbiatore L. 0,25 in più per ogni q.le di grano trebbiato.

Nell'ipotesi che a 100 kg. di prodotto in granella corrispondano più di 140 kg. di paglia il produttore agricolo dovrà pagare all'industriale trebbiatore L. 0,50 in più per ogni q.le di grano trebbiato.

Art. 3.

Nel caso in cui l'industriale non esegua la pressatura della paglia le tariffe di cui all'art. 1 verranno ridotte di L. 2 per ogni quintale di prodotto trebbiato.

Art. 4.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo, le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici mobili azionati da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'articolo 1 con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 7.

Art. 5.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna

voce o nel complesso il 15%, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 6.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 7.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 8.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 9.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 10.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale
Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Varese.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona dal commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

La Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Venezia per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

per piazzature fino a q.li 5, L. 11,20 al q.le;
per piazzature fino a q.li 15, L. 10,20 al q.le;
per piazzature fino a q.li 30, L. 9 al q.le;
per piazzature fino a q.li 50, L. 8,50 al q.le;
per piazzature oltre q.li 50, L. 7,70 al q.le.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20%.

Art. 2.

Nel caso in cui l'industriale esegua la pressatura della paglia con pressatori a proprio carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo, gli verranno corrisposte L. 1,80 per ogni q.le di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale L. 1,80 in più per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per q.le.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1, con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15%, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Venezia.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona dal commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

La Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Venezia per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

per partite dello stesso agricoltore fino a q.li 50, L. 11 al quintale;

per partite dello stesso agricoltore fino a q.li 80, L. 10 al quintale;

per partite dello stesso agricoltore fino a q.li 150, L. 9 al quintale;

per partite dello stesso agricoltore fino a q.li 300, L. 8,20 al quintale;

per partite dello stesso agricoltore oltre i q.li 300, L. 7,20 al quintale.

Qualora in una piazzatura si effettui la trebbiatura di un quantitativo di cereali inferiore a q.li 10 la tariffa da applicarsi sarà di L. 12 al q.le.

Se in una piazzatura si effettui la trebbiatura di un quantitativo di cereali superiore a 10 q.li ma inferiore a 25 q.li la tariffa da applicarsi sarà di L. 11,50 al q.le.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Se la trebbiatura si effettuerà con contemporanea pressatura della paglia, con due pressatori a carico del trebbiatore e filo di ferro a carico del produttore agricolo, verrà corrisposto al trebbiatore L. 1,80 per ogni q.le di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore dovrà corrispondere all'industriale L. 1,80 in più per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 al quintale.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'articolo 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15%, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente perventuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,20 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale
Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Vercelli.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona dal commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

La Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Vercelli per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura sono le seguenti:

Grano, orzo e avena

(un macchinista e due imboccatori a carico del trebbiatore)

Per piazzature fino a 30 q.li, L. 8,60 al q.le.
Per piazzature fino a 100 q.li, L. 8,10 al q.le.
Per piazzature oltre 100 q.li, L. 7,60 al q.le.

Segale

(un macchinista e due imboccatori a carico del trebbiatore)

Per la trebbiatura della segale si applicheranno le tariffe sopra riportate maggiorate del 20 %.

Fagioli

(un macchinista e due imboccatori a carico del trebbiatore)

Per piazzature fino a 5 q.li, L. 17 al q.le.
Per piazzature fino a 10 q.li, L. 15 al q.le.
Per piazzature oltre i 10 q.li, L. 13, al q.le.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 40 metri.

Se il personale di macchina come sopra fissato per ciascuna lavorazione venisse a variare in più o in meno le tariffe di cui sopra saranno maggiorate o ridotte di L. 0,40 per ogni persona occupata in più o in meno.

Qualora per contratto o per consuetudine accertata o da accertarsi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, il trebbiatore sia tenuto a fornire il vitto al personale di macchina, il vitto stesso va considerato in L. 0,20 al q.le di prodotto per ciascun lavoratore occupato. Se il trebbiatore anzi che fornire il vitto corrisponda l'equivalente in danaro si applica la stessa valutazione.

Nel caso che il trebbiatore non fornisca detto vitto le tariffe di cui sopra saranno diminuite di L. 0,20 al q.le per ciascun lavoratore addetto alla macchina.

Per la trebbiatura dei fagioli il vitto, con le modalità di cui sopra, sarà valutato in L. 0,40 al q.le per ciascun lavoratore occupato.

Art. 2.

Se la trebbiatura sia effettuata con l'uso dell'elevatore della paglia, le tariffe saranno maggiorate di L. 1 al q.le.

Nel caso in cui l'industriale esegua la pressatura della paglia con un pressatore a proprio carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo gli verranno corrisposte L. 1,40 per ogni quintale di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale L. 1,40 in più per ogni quintale di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per q.le.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura saranno forniti dal produttore agricolo, le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,40 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1, con una diminuzione di L. 0,70 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti, dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale
Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Verona.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente conte Volpi di Misurata, rappresentato da Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona dal commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

La Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro rappresentata dal commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Verona per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le sepuenti:

per piazzature fino a q.li 12, L. 9,90 al q.le;
per piazzature fino a q.li 50, L. 8,90 al q.le;
per piazzature fino a q.li 150, L. 8,40 al q.le;
per piazzature oltre ai q.li 150, L. 7,70 al q.le.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali, appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Art. 2.

Se la trebbiatura sarà effettuata con l'uso dell'elevatore della paglia le tariffe di cui all'art. 1 saranno maggiorate di L. 0,40 al quintale.

Ove la trebbiatura sia eseguita con l'uso dell'elevatore della pula, le tariffe di cui all'art. 1 saranno aumentate di L. 0,30 al quintale.

Nel caso in cui il trebbiatore esegua la pressatura della paglia, con pressatori a proprio carico e filo di ferro a carico del trebbiatore, verranno corrisposte L. 1,60, per ogni quintale di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello delle granelle.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale L. 1,60 in più per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta del produttore agricolo, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 per quintale.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1, saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico, e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai commi precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali in-

teressate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti, dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,25 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. Balella

Federazione nazionale
Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. Chiari

Confederazione agricoltori
E. Frattari

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. Bertè

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. Schiavi

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. Bignardi

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. Nardi

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. Bonvicini

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. Fabbrici

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Vicenza.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente Balella Giovanni;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri in persona dal commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

La Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro in persona del commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Vicenza per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

per piazzature fino a q.li 15, L. 11,25 al q.le;
per piazzature fino a q.li 75, L. 10,20 al q.le;
per piazzature fino a q.li 150, L. 9,10 al q.le;
per piazzature fino a q.li 250, L. 8,60 al q.le;
per piazzature oltre i q.li 250, L. 7,55 al q.le.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali, appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiore a 4 metri.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Ove la trebbiatura sia eseguita con l'uso del pressapaglia, con un pressatore a carico dell'industriale e filo di ferro a carico del produttore agricolo verranno corrisposte L. 1,40 per ogni quintale di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Qualora il trebbiatore fornisca altri pressatori, oltre quello sopra previsto, le tariffe verranno aumentate di L. 0,40 al q.le per ogni pressatore in più fornito.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore agricolo dovrà corrispondere all'industriale L. 1,40 in più, per ogni q.le di paglia che superi detto rapporto. Qualora l'industriale fornisca più di un pressatore le dette L. 1,40 saranno maggiorate di ulteriori L. 0,40 per ogni pressatore in più fornito.

Al pressatore che, su richiesta del produttore agricolo, esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle, con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 al q.le.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura saranno forniti dal produttore agricolo le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico e l'energia sia fornita dal produttore agricolo, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione delle norme generali relative ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti, dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a vapore, il trasporto è a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa all'Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriali
G. BALELLA

Federazione nazionale
Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
S. SCHIAVI

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

Accordo economico collettivo complementare per il regolamento dei rapporti fra produttori agricoli e industriali esercenti di macchine trebbiatrici da valere per la provincia di Viterbo.

La Confederazione degli industriali in persona del presidente conte Volpi di Misurata, rappresentato da Giovanni Balella;

la Federazione nazionale degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori in persona del presidente Gino Chiari;

la Confederazione degli agricoltori in persona del presidente Ettore Frattari;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti in persona del commissario ministeriale Manlio Bertè;

la Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori in persona del commissario ministeriale Salesio Schiavi;

la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura in persona del presidente Annio Bignardi;

la Federazione nazionale dei coloni e mezzadri rappresentata dal commissario ministeriale Vincenzo Nardi;

La Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro rappresentata dal commissario ministeriale Rolando Bonvicini;

la Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo in persona del commissario ministeriale Giovanni Fabbrici;

hanno stipulato il seguente Accordo economico collettivo complementare di quello nazionale del 30 maggio 1941 da valere per la disciplina delle operazioni di trebbiatura dei cereali estivi in provincia di Viterbo per la campagna 1943.

Art. 1.

Le tariffe da corrispondersi per le operazioni di trebbiatura del grano, dell'orzo e dell'avena sono le seguenti:

per piazzature fino a 25 q.li, L. 9,30 al q.le;
per piazzature fino a 50 q.li, L. 8,30 al q.le;
per piazzature fino a 100 q.li, L. 7,60 al q.le;
per piazzature oltre 100 q.li, L. 7,10 al q.le.

Per piazzatura deve intendersi la postazione di una trebbiatrice in un'aia o corte, dove si effettui la lavorazione di cereali, appartenenti ad uno o più produttori, purchè non si verifichino spostamenti della trebbiatrice stessa superiori a 4 metri.

Per la trebbiatura della segale le tariffe saranno maggiorate del 20 %.

Qualora l'industriale fornisca anche il personale dell'aia le tariffe su riportate saranno aumentate di L. 3 al q.le, comprensive del rimborso delle spese relative al trasporto del vitto al personale stesso.

Se l'industriale provvede al trasporto dei covoni dal luogo di produzione alla trebbiatrice (carrucola) le tariffe di cui sopra saranno aumentate di L. 6 al q.le.

Art. 2.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con l'uso dell'elevatore della paglia le tariffe suddette saranno aumentate di L. 0,40 al quintale.

Nel caso in cui l'industriale esegua la pressatura della paglia, con due pressatori a suo carico e filo di ferro a carico del produttore agricolo, verranno corrisposte L. 1,80 per ogni quintale di prodotto trebbiato, purchè il peso della paglia non superi di oltre il 20 % quello della granella.

Nell'ipotesi che il rapporto tra 100 kg. di prodotto in granella e 120 kg. di paglia risulti superato, il produttore dovrà corrispondere all'industriale L. 1,80 in più per ogni quintale di paglia che superi detto rapporto.

Al trebbiatore che, su richiesta dell'agricoltore esegua la pressatura con pressa munita di dispositivo speciale per la legatura delle balle con un solo filo longitudinale interno, sarà corrisposta una ulteriore maggiorazione di L. 0,30 al q.le.

Art. 3.

Se il combustibile o l'energia elettrica occorrenti per la trebbiatura siano forniti dal produttore agricolo, le tariffe di cui all'art. 1 saranno diminuite di L. 1,80 al q.le.

Qualora la trebbiatura venga effettuata con trebbiatrici azionate da motore elettrico e l'energia sia fornita dal trebbiatore, le tariffe da applicarsi saranno quelle previste dall'art. 1 per la trebbiatura effettuata con trattore, con una diminuzione di L. 0,40 al q.le, ferma restando l'applicazione della norma generale relativa ai trasporti di cui all'art. 6.

Art. 4.

Qualora gli aumenti o le diminuzioni sui prezzi del combustibile liquido o solido o del lubrificante superassero per ciascuna voce o nel complesso il 15 %, le tariffe dovranno essere aumentate o diminuite della corrispondente percentuale di incidenza.

Ove il salario del personale di macchina venga aumentato o diminuito in misura non inferiore all'8 %, le tariffe saranno aumentate o diminuite in misura corrispondente alla percentuale di incidenza.

Per la squadra d'aia gli aumenti o le diminuzioni apportati ai salari saranno calcolati perecentualmente anche se l'aumento o la diminuzione sia inferiore all'8%.

Gli aumenti o le diminuzioni da prendersi in considerazione saranno quelli che si verificheranno prima del 16 giugno di ciascun anno.

Agli effetti dell'applicazione delle clausole di cui ai comma precedenti, la percentuale di incidenza di ciascuno degli elementi sopra elencati sul costo complessivo del servizio di trebbiatura, sarà identificato dalle Organizzazioni stipulanti, le quali faranno riferimento ai conti analitici compilati per fissare le tariffe stipulate col presente Accordo.

Qualora le Organizzazioni non riuscissero a raggiungere l'accordo, la questione sarà devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esame definitivo.

Art. 5.

Per la trebbiatura dei cereali colpiti dalla grandine, ove il danno accertato sia in misura non superiore al 20 %, saranno corrisposte le tariffe di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi che la grandine abbia prodotto un danno superiore al 20 %, le tariffe saranno maggiorate con le seguenti modalità:

a) se il prodotto colpito dalla grandine è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, con una maggiorazione percentuale corrispondente al per cento del danno liquidato al produttore agricolo dall'Istituto di assicurazione;

b) se il prodotto colpito dalla grandine non è assicurato, la tariffa da corrispondere è quella prevista dall'art. 1, maggiorata di una percentuale pari all'ammontare percentuale del danno liquidato dagli Istituti di assicurazione ai produttori dei fondi finitimi, i cui cereali abbiano avuto un eguale danno.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo sulla entità del danno, da accertarsi per confronto, e quindi sulla maggiorazione delle tariffe, le locali Organizzazioni sindacali interessate provvederanno alla nomina di un esperto per l'accertamento degli elementi tecnici in contestazione. Sugli accertamenti, così effettuati, non sono consentite nuove indagini e prove, salvo che essi siano viziati da errore manifesto.

Qualora le predette Organizzazioni non raggiungessero l'accordo sulla nomina dell'esperto, la nomina stessa sarà fatta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ove il prodotto colpito dalla grandine non fosse assicurato, nè fossero assicurati i cereali coltivati nei terreni limitrofi, si procederà agli accertamenti con le modalità di cui ai due ultimi capoversi che precedono, sempre che non si raggiunga l'accordo fra agricoltore ed industriale trebbiatore.

Art. 6.

Le parti concordano che, il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, dal deposito o dalla rimessa alla prima aia, dove si inizia la trebbiatura, fa sempre carico al trebbiatore e che allo stesso fa ugualmente carico il trasporto dei gruppi trebbianti, dall'ultima aia, ove è stata ultimata la campagna di trebbiatura, al deposito o alla rimessa.

Il trasporto dei gruppi trebbianti, comunque azionati, da aia pubblica ad altra aia pubblica o da aia aziendale ad aia pubblica è a carico del trebbiatore.

Il trasporto dei gruppi trebbianti da aia aziendale ad altra aia aziendale è posto a carico del trebbiatore se i gruppi sono azionati da trattore.

Qualora però, per particolari disagiate condizioni di viabilità, il trasporto dei gruppi trebbianti, da aia ad aia, non si potesse effettuare con mezzi normali ed il trebbiatore dovesse ricorrere a mezzi straordinari, questi ultimi devono essere forniti dal produttore agricolo, il quale in tal caso ha facoltà di effettuare totalmente per suo conto il trasporto dei gruppi trebbianti, beneficiando della riduzione di L. 0,40 al q.le sulle tariffe riportate all'art. 1.

Quando le coppie trebbianti siano azionate da motore a scoppio non semoventi, da motori elettrici o da locomobili a va-

pore, il trasporto e a carico del produttore agricolo, il quale godrà di una riduzione, sulle tariffe concordate, secondo l'art. 1, in ragione di L. 0,40 al q.le.

Art. 7.

Le Organizzazioni stipulanti convengono che il pagamento di quanto dovuto all'esercente la trebbiatrice, come corrispettivo del servizio da lui prestato, avrà luogo dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere l'indicazione del quantitativo di prodotto trebbiato, della tariffa base applicata e delle eventuali maggiorazioni riguardanti i servizi accessori previsti da questo Accordo.

Copia di tale fattura dovrà essere rimessa alla Unione degli agricoltori, per gli eventuali controlli da effettuarsi di concerto con le Unioni dei lavoratori dell'agricoltura.

Trascorso un mese dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, decorreranno a favore dell'esercente la trebbiatura, gli interessi di mora in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

I trebbiatori sono tenuti ad apporre sulla trebbiatrice, in luogo ben visibile, un cartello riportante chiaramente le tariffe e le altre condizioni speciali di trebbiatura.

Detto cartello, compilato a cura delle Unioni provinciali rappresentanti le categorie interessate, verrà distribuito ai trebbiatori dalla Unione degli industriali previo rimborso del costo.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato, di campagna in campagna, qualora una delle parti contraenti non lo abbia denunciato alle altre e al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro entro il mese di febbraio.

Confederazione industriale
G. BALELLA

Federazione nazionale
Industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori
G. CHIARI

Confederazione agricoltori
E. FRATTARI

Federazione nazionale proprietari affittuari coltivatori diretti
M. BERTÈ

Federazione nazionale proprietari affittuari conduttori
S. SCHIAVI

Confederazione lavoratori dell'agricoltura
A. BIGNARDI

Federazione nazionale coloni e mezzadri
V. NARDI

Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro
R. BONVICINI

Federazione nazionale delle cooperative di lavoro agricolo
G. FABBRICI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(7100 51) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

PREZZO L. 10 —